



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2024

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	31
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	45
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	55
Disegno di legge	»	80

ONOREVOLI SENATORI. -

La Carta costituzionale italiana ha una caratteristica che la rende, insieme alla Costituzione spagnola e svizzera, un caso particolare in Europa: essa contiene un esplicito riferimento alla montagna. In particolare, l'articolo 44, secondo comma, testualmente recita: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane», sancendo che l'ordinamento deve preservare e tutelare a vario titolo la montagna che rappresenta in Italia, come in molte parti del mondo, una diversità biologica e culturale straordinaria.

Lo sviluppo dei territori montani costituisce, infatti, non solo un vincolo costituzionale ai sensi dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione ma anche un obiettivo di interesse nazionale, in virtù della rilevanza strategica delle zone montane, la cui crescita economica e sociale assume un rilievo fondamentale ai fini della tutela, e della valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio e della salute.

Sulla base dei dati disponibili forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM), il territorio montano comprende attualmente 3.524 comuni totalmente montani e 652 comuni parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 comuni italiani. In termini di estensione territoriale, su un totale di 302.073 kmq che definiscono il territorio italiano, circa 147.517 kmq sono occupati dai comuni montani, rappresentando, quindi, il 49% del territorio nazionale. In particolare, nelle due regioni della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige, il 100% dei comuni sono classificati montani; ed anche in altre regioni si raggiungono percentuali rilevanti.

A fronte di tale estensione territoriale, dall'analisi del quadro economico emerge



inoltre che “la montagna” non è più il luogo tradizionale del taglio del bosco e a vocazione agricola, ma aspira ad essere un riferimento per l’erogazione dei servizi ecosistemici e per il mondo produttivo, a fronte di politiche pubbliche che finora non sono riuscite a superare la marginalità delle zone montane.

Come è noto, da tempo si discute della necessità di modificare la vigente legge sui territori montani – legge n. 97 del 31 dicembre 1994 – che, ormai a quasi trent’anni dalla sua emanazione, pur essendosi dimostrata valida nel suo impianto generale, si è rivelata, tuttavia, inadeguata e carente rispetto alla capacità di innescare significativi meccanismi di sviluppo dei territori montani. I numerosi tentativi di revisione della predetta legge non sono, tuttavia, mai giunti a buon fine e, per anni, a livello politico-istituzionale la montagna ha vissuto una situazione di stallo e di sostanziale “disinteresse”, come dimostrano, tra l’altro, le note vicende che hanno portato alla soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle Comunità montane e al mancato finanziamento, per diversi anni consecutivi, del Fondo nazionale della Montagna, istituito dalla medesima legge n. 97 del 1994.

In questo quadro, il presente disegno di legge è finalizzato a definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane, sulla base di criteri omogenei per la classificazione dei comuni montani, ai fini di una equa applicazione delle varie misure di sostegno.

Il disegno di legge in titolo rispecchia l’azione di governo a favore delle zone montane già avviata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli, con lo stanziamento, per il 2023 (in misura doppia rispetto al 2022), delle risorse del Fondo di sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) - istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, commi 593-596) e l’adozione del decreto di riparto della quota di competenza delle regioni e degli enti locali.

Orbene, in una prospettiva di integrazione e finalizzazione delle misure a favore delle zone montane incentrate sul FOSMIT, l’obiettivo è quello di ridurre le condizioni



di svantaggio attualmente presenti, sostenere le attività produttive, fronteggiare il problema dello spopolamento e consentire alla popolazione residente in tali zone di poter fruire di tutti i servizi essenziali (*in primis*, la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.

A tal fine, il disegno di legge in esame valorizza la scelta di coloro che intendono restare o tornare a vivere in tali territori, garantendo così, in particolare, una funzione di tutela ambientale e degli ecosistemi; è necessario che chi vive e chi fa impresa in tali luoghi goda di alcuni vantaggi che possano riequilibrare le differenze nel godimento dei diritti. Esso promuove, dunque, una serie di misure, da adottare di concerto tra le amministrazioni coinvolte e nel rispetto delle competenze regionali, che, da una parte, permettono alle imprese già esistenti di usufruire di agevolazioni fiscali e, dall'altra, puntano ad attrarre investimenti, anche tra le nuove generazioni, con diverse forme di agevolazioni fiscali. Il provvedimento mira, inoltre, ad attrarre e mantenere operatori nei settori essenziali della scuola e della sanità; a incentivare a vario titolo lo sviluppo dell'occupazione, anche mediante forme di lavoro agile; a migliorare e implementare i servizi di comunicazione; a valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e turistico delle zone montane.

Si presenta dunque un testo che costituisce il punto di arrivo di un lungo percorso, che è volto a raggiungere il migliore risultato possibile dal punto di vista normativo a favore delle zone montane, in un ambito auspicabilmente collaborativo tra le diverse forze politiche. A tale proposito è opportuno ricordare che il presente disegno di legge riprende molte disposizioni già contenute nel disegno di legge presentato al Parlamento nella scorsa legislatura (AC 3628/XVIII), all'epoca del Governo presieduto da Mario Draghi, dall'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. Maria Stella Gelmini. Partendo dal pregevole lavoro svolto in quella fase, si è proceduto ad un ulteriore e accurato approfondimento e sono state apportate modifiche e integrazioni al testo già presentato alla Camera dei deputati, sulla base del nuovo indirizzo di governo.



Il presente disegno di legge si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, relativo alle norme generali, l'articolo 1 reca disposizioni sulle finalità del disegno di legge, in attuazione dei principi sanciti dal richiamato articolo 44 della Costituzione. In particolare, tra le finalità del provvedimento (comma 1) sono in particolare ricompresi il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale viene qualificata come obiettivo di interesse nazionale in ragione dell'importanza strategica che rivestono le predette zone ai fini della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo, delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche a beneficio delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici. Alla realizzazione delle predette finalità concorrono (comma 2) attraverso interventi specifici lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui al successivo articolo 4. In particolare, i predetti interventi sono volti a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani; a favorirne il ripopolamento, garantendo a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, soprattutto nei settori della sanità, istruzione, formazione superiore, cultura, connessione e mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità. Il provvedimento sottende altresì interventi necessari a promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con



le direttive dell'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana. Infine, si prevede (comma 3) che lo Stato promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto dispone l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il quale stabilisce che l'Unione, nel proseguire la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra cui quelle di montagna.

L'articolo 2 reca le norme per la classificazione e la formazione di un elenco dei comuni montani. In particolare, il comma 1 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Il Dpcm è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, alla luce dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ai fini della predisposizione della predetta proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, a titolo del tutto gratuito. Questi ultimi sono designati dalla Conferenza unificata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto è contestualmente definito anche l'elenco dei comuni montani. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani, la quale dispone che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto recante il predetto elenco; in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal Dpcm. Si provvede, ove necessario, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni sulla



base dei dati ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 settembre di ciascun anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani sono individuati (comma 2), con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto recante l'elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V del provvedimento in esame. L'individuazione dei comuni destinatari delle predette misure di sostegno è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici e di parametri socioeconomici. Tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, potrebbero essere ricompresi quelli del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, nonché parametri reddituali. In ogni caso, occorrerà tenere conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Anche nel caso di questo decreto, prima della formulazione della proposta di decreto da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di esperti, i quali sono designati dalla Conferenza unificata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si dispone, infine (comma 3), che la classificazione dei comuni montani prevista dalla presente legge non si applichi ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini della individuazione dei comuni montani ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore, in considerazione delle peculiari esigenze ad essa sottese.



Per quanto riguarda il capo II, relativo a “Organi, risorse e programmazione strategica”, l’articolo 3 reca le norme sulla “Strategia per la montagna italiana”(SMI) che è definita con orizzonte temporale triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nello specifico, la SMI individua, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo l’accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con attenzione prioritaria ai servizi sociosanitari e dell’istruzione; il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, nonché il ripopolamento dei territori. La SMI è adottata in armonia con le strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e con le politiche territoriali finalizzate allo sviluppo delle aree interne del nostro Paese (spesso coincidenti con le zone montane) e, in particolare, con le misure previste dalla SNAI (Strategia nazionale delle aree interne) e dal relativo Piano strategico nazionale delle aree interne (di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto- legge 19 settembre 2023 n. 124). Nell’adozione della SMI si tiene altresì conto delle politiche per le zone di confine, anche mediante il cofinanziamento di interventi infrastrutturali, nonché del Piano strategico della Zona Economica Speciale unica (ZES unica) relativamente alle regioni del Mezzogiorno indicate all’articolo 9, comma 2 del richiamato decreto-legge n. 124 del 2013 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). Inoltre, la SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia Forestale Nazionale (SFN) prevista dall’articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 nonché con la Strategia nazionale delle *Green community* di cui all’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

L’articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), individuando gli interventi oggetto di finanziamento da parte del medesimo



Fondo. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2024, il FOSMIT finanzia due categorie di interventi: a) quelli di competenza delle regioni, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021; b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che la definizione delle risorse del FOSMIT da destinare agli interventi indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, avvenga con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. In base al comma 3, con lo stesso decreto sono ripartiti gli stanziamenti del FOSMIT di cui alla lettera a) del comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI. Sotto tale profilo, la SMI tiene evidentemente conto della programmazione territoriale, a livello regionale, come si evince anche dalle disposizioni del precedente articolo 3. Come indicato anche nell'ultimo decreto di ripartizione della quota regionale del FOSMIT, l'attribuzione delle risorse avverrà a seguito di specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare, come previste dalle programmazioni regionali, sentite le autonomie locali, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza, in particolare le ANCI e le UPI regionali. Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, in fase di confronto tecnico ai fini dell'esame in Conferenza unificata, è stata espunta la previsione dell'attribuzione delle risorse del Fondo, riferite ad interventi di competenza degli enti locali, direttamente alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta, ai fini del successivo riparto in favore dei medesimi enti locali. Tale disposizione risulta infatti superflua, alla luce delle particolari condizioni e forme di autonomia sul piano finanziario già riconosciute a tali Regioni.

Il comma 4 prevede una clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 1,



comma 595, primo periodo, della richiamata legge n. 234 del 2021, relativo alla ripartizione con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie della quota degli stanziamenti del FOSMIT, di cui alla lettera b) del comma 1, destinata agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

È altresì stabilito (al comma 5) che una quota parte delle risorse del FOSMIT riferita agli interventi di competenza regionale e degli enti locali e statale di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi necessari, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale quota è definita con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi del comma 2.

Il comma 6, in armonia con quanto previsto dall'art. 119, comma quinto, della Costituzione, precisa che le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo sia rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato che ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna, nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.

È previsto infine (comma 7) che le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato siano applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, con riferimento alla imprenditoria nelle zone montane.

L'articolo 5 ha ad oggetto la relazione annuale. Al comma 1, si prevede che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga un'attività di monitoraggio sull'attuazione della SMI e sull'impatto delle misure finanziate con il FOSMIT.

Il successivo comma 2 prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,



entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, anche sulla base dell'attività di monitoraggio dianzi richiamata, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Il capo III del disegno di legge in esame affronta la materia dei servizi pubblici.

Nello specifico, l'articolo 6 disciplina la sanità di montagna.

In particolare, il comma 1 prevede l'attribuzione di un punteggio doppio per ciascun anno di attività, nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in capo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari che abbiano prestato servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani definiti ai sensi del precedente articolo 2, comma 2. La stessa attività è valorizzata nell'ambito dei Contratti collettivi Nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. Viene poi specificamente previsto che l'attività prestata per almeno tre anni dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie sopracitate, costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per l'accesso alla posizione di direttore sanitario.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 6 recano disposizioni sui diversi benefici, anche in termini di credito d'imposta, che sono concessi, a vario titolo, agli operatori che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna. In particolare, il comma 2, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente, a decorrere dal 2024, un credito d'imposta, pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, in uno dei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 2, o anche in un comune limitrofo, allorché nel comune



montano di riferimento non vi sia un'offerta abitativa adeguata alla domanda.

Il beneficio è concesso, ai sensi del comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

Il comma 4, nel riconoscere le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del comparto sanità, sia che si tratti di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni montani, sia che si tratti di medici di medicina generale e pediatri operanti per libera scelta nei medesimi comuni, dispone che, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, sia previsto, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti dell'importo annui lordi di 20 milioni di euro, uno specifico emolumento di natura accessoria e variabile da corrispondere in ragione dell'effettiva presenza in servizio, da ripartire tra i predetti contratti e accordi con decreto del Ministro della salute. Il successivo comma 7 prevede, ai fini dell'erogazione della predetta indennità, un incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FOSMIT.

Il comma 5 stabilisce le caratteristiche del credito di imposta prevedendo che sia utilizzabile in dichiarazione dei redditi. Esso viene concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e non è cumulabile con le altre detrazioni previste dal successivo articolo 19 (recante agevolazioni per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna), nonché dagli articoli 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 6 dell'articolo 6, affida a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della



normativa in esame, il compito di definire i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, nonché i criteri per l'individuazione dei comuni limitrofi, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, oltre che le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

L'articolo 7 reca norme in materia di scuole di montagna e introduce meccanismi d'incentivazione e premialità per i docenti a tempo determinato che vi prestino servizio, attraverso, in particolare, la previsione di incrementi del punteggio di servizio. Più nel dettaglio, al comma 1 sono definite in modo puntuale "scuole di montagna" quelle dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un medesimo comune montano, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

Il comma 2 fa salva l'applicazione della normativa vigente per il dimensionamento e la formazione delle classi nelle scuole di montagna, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e del personale amministrativo, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici. Ciò in considerazione del fatto che le norme vigenti - validate anche in sede di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- già contemplano meccanismi di salvaguardia per assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna.

Il comma 3 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, siano introdotte forme di incentivazione mediante un punteggio aggiuntivo di servizio, ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza, per i docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole di montagna, di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco dei comuni classificati montani per almeno centoottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Prevede altresì un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle



scuole primarie. Tale ultima disposizione è coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in particolare nella sentenza n. 11 del 2007, ha legittimato i meccanismi premiali in termini di punteggio per i docenti delle scuole di montagne in ragione dell'insegnamento in "scuole pluriclassi".

Il medesimo comma 3 demanda infine alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione del punteggio aggiuntivo per le procedure di mobilità del personale docente che presta servizio presso le scuole di montagna, in quanto, allo stato, il contratto collettivo citato si limita a disciplinare il solo punteggio aggiuntivo per i docenti di scuola primaria nei comuni montani.

I commi da 4 a 7 contengono disposizioni in materia di credito di imposta analoghe a quelle già sopra riportate con riferimento all'articolo 6, sulla sanità di montagna. In particolare, il comma 4 prevede che, a decorrere dal 2024, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, sia riconosciuto annualmente un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500 a favore del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo.

Ai sensi del successivo comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto, sempre a decorrere dal 2024, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune (montano o limitrofo) un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

Si prevede (al comma 6) che il predetto credito d'imposta, nelle due anzidette forme, sia utilizzabile in dichiarazione dei redditi, non cumulabile con le altre detrazioni previste dal successivo articolo 19, nonché dagli articoli 15 e 16 del testo unico delle



imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a partire dal 2024.

Il comma 7 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa in esame, il compito di definire criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 (ivi inclusi i criteri per l'individuazione dei comuni limitrofi), anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 8, infine, riguarda gli aspetti di natura finanziaria, stabilendo che le disposizioni di cui ai primi tre commi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, invece, determinano oneri con una copertura a valere sul Fondo di cui al precedente articolo 4.

L'articolo 8 mira a valorizzare le istituzioni della formazione superiore, cioè le istituzioni universitarie e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica-AFAM collocate nei territori dei Comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

In particolare, il comma 1 prevede la possibilità che le università e le istituzioni AFAM situate in uno dei comuni montani ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati in uno dei territori dei comuni montani possano stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame non comportano oneri finanziari.



Al fine di valorizzare le specificità territoriali dei comuni montani, il comma 3 prevede che, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000, possa essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti per gli interventi di edilizia universitaria a favore delle istituzioni universitarie e AFAM collocate nei suddetti comuni. Lo scopo della disposizione è, dunque, quello di adottare interventi mirati per gli studenti che frequentano corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM in uno dei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare piena tutela al diritto allo studio degli stessi. Il comma 4 prevede la possibilità per le università di cui al comma 1 di attivare forme di insegnamento alternative, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Il comma 5 stabilisce infine che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) possa essere destinata al finanziamento di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, le cui risorse verranno ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 9 è disposizione programmatica, volta, da un lato, a favorire lo sviluppo delle infrastrutture per la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, nonché, dall'altro, a garantire l'accesso a *internet*, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, quali priorità per lo sviluppo socio-economico dei comuni montani.

Il capo IV del disegno di legge riguarda la "Tutela del territorio" e comprende gli articoli da 10 a 13.

In particolare, l'articolo 10 contiene le disposizioni per la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani. E' affidata al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il



Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata la predisposizione - entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge - di linee guida finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani; alla promozione della certificazione delle foreste e alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, anche nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, delle relative norme attuative e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/Cee, sulla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche. Tale disposizione ha la finalità di mantenere e recuperare i pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità.

L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani. Più nel dettaglio, la disposizione in esame riconosce le zone montane di cui al precedente articolo 2, come zone florofaunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di zona faunistica delle Alpi. È attribuito allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE, il compito di vigilare affinché le misure di valorizzazione dei predetti ecosistemi in relazione ai grandi animali carnivori non pregiudichino le finalità della presente legge. Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, formulata in fase di confronto tecnico ai fini dell'esame in Conferenza unificata, è stato espunto il



riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. La materia della fauna e della caccia è infatti disciplinata nei singoli statuti speciali, e relative norme di attuazione, come è stato ribadito pure dal richiamato d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna. Peraltro, lo stesso disegno di legge in esame contiene, all'articolo 21, una clausola generale di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e province autonome.

L'articolo 12 reca norme volte a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani attraverso il monitoraggio e lo studio del comportamento, nel corso del tempo, dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di opere come casse di espansione e vasche di laminazione. In particolare, la disposizione in esame prevede che una quota del FOSMIT possa essere destinata ad interventi di carattere straordinario, per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e, a vario titolo, il problema idrico nelle zone montane. La ripartizione di tali risorse avviene con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità segnalate dalle regioni interessate.

L'articolo 13 del disegno di legge prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Al comma 1 si riconosce agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2 e che investono in servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, in coerenza con la vigente normativa nazionale ed europea in materia di aiuti nel settore agricolo e della pesca, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, entro un tetto massimo di spesa fissato in 4 milioni annui. Il credito di imposta, cumulabile con altre



agevolazioni per le medesime spese, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a partire dall'anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima.

Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi benefici per l'ambiente e il clima, il comma 3 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al d.lgs. n. 34/2018, sulla base di quanto previsto dal decreto di attuazione 28 ottobre 2021, emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e della transizione ecologica.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 5 dell'articolo 13 consente ai comuni montani, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate dall'articolo 14 del medesimo codice dei contratti pubblici, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di



rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

L'articolo 14 reca al comma 1 una definizione dei rifugi di montagna - quali strutture ricettive ubicate in zone di montagna, volte alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi - in linea con quanto previsto dal regolamento sulle strutture ricettive del Club alpino italiano. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni concernenti le caratteristiche funzionali dei rifugi possono essere stabilite sia dalla normativa dello Stato che da quella delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, con la possibilità di prevedere eventuali deroghe rispetto alla normativa statale, per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari minimi, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente. Si precisa al comma 3 che i rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V (artt. 15- 20) del disegno di legge riguarda, a vario titolo, lo "Sviluppo economico" nelle zone montane.

Più nel dettaglio, l'articolo 15 individua le finalità dello stesso Capo V - volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni di montagna, presenti nelle zone di confine. Al comma 2 si specifica che le misure di sostegno di cui al Capo V sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

L'articolo 16 reca al comma 1 una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del



patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 stabilisce inoltre che la SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, ai fini della previsione di misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane, possa individuare professioni di montagna ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente. Con riferimento a queste ultime, si tratta in particolare delle professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché della professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali.

L'articolo 17 introduce un credito d'imposta a favore delle piccole e microimprese (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003) le quali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, intraprendono una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui titolari alla data di avvio dell'attività stessa non abbiano compiuto quarantuno anni di età. Tale credito è riconosciuto per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione e in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il predetto credito di imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro. Si stabilisce espressamente che l'utilizzo del credito d'imposta non soggiace all'applicazione del limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d'imposta agevolativi in base all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e al limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare e attualmente pari a 2 milioni di euro.

Il comma 2 precisa che l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (in particolare,



il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»; il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo; il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 3 definisce le modalità di applicazione delle norme di agevolazione fiscale in esame. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del Turismo, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico nonché ai fini del rispetto del limite di spesa ivi stabilito.

L'articolo 18 introduce una misura volta ad agevolare il lavoro agile nei comuni montani nella prospettiva di favorire, anche attraverso siffatta misura, la residenzialità e, dunque, il ripopolamento dei comuni medesimi. La disposizione in esame, in particolare, riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune classificato come montano ai sensi dell'articolo 2, comma 2, con popolazione inferiore a 5000 abitanti e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Lo sgravio contributivo è totale per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della



presente legge, con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli esercizi successivi l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento, con limite massimo annuo di 4.000 euro e, per il quinto, al 20 per cento, con limite massimo annuo di 1.600 euro (comma 1). Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'agevolazione i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tutela dei lavoratori, si prevede inoltre la salvaguardia dell'intera aliquota di computo per il calcolo della prestazione pensionistica.

Viene demandata (comma 2) ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle predette agevolazioni fiscali in ordine al lavoro agile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La misura è soggetta al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato e non è cumulabile con l'agevolazione a regime, consistente nella riduzione nella misura del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro, di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, ai sensi dei rinvii operati dall'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010 (commi 3 e 4).

L'articolo 19 rappresenta una misura applicativa delle politiche volte a favorire la residenzialità nelle zone montane, attraverso agevolazioni fiscali per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna. In particolare, la disposizione prevede che alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni montani, spetta, per il periodo



d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

Il credito d'imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'articolo 20 dispone sul registro dei terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Sul piano generale, allo Stato, alle regioni ed agli enti locali è attribuito il compito di promuovere il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, cioè dei terreni incolti o abbandonati di cui non è noto il proprietario. Ciò al fine di combattere il fenomeno della polverizzazione fondiaria e di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e contenere il rischio di incendi, nonché il degrado ambientale. In questa prospettiva, è prevista l'istituzione, senza oneri per la finanza pubblica, di un Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) mediante un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 281 del 1997. Con il medesimo decreto sono individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicità del Registro dei terreni silenti. La formulazione del testo - in particolare nella parte in cui prevede il parere, anziché l'intesa, della Conferenza unificata e il riferimento alla registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni - fa seguito alle richieste della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, formulate in fase di confronto tecnico ai fini dell'esame in Conferenza



unificata.

Il Capo VI (artt. 21-23) reca, infine, le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 21 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Le norme del disegno di legge in esame, infatti, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti. La norma specifica, inoltre, che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale.

L'articolo 22 dispone l'abrogazione di alcuni articoli delle vigenti leggi per lo sviluppo delle zone montane, in quanto le singole materie sono ora contenute nel disegno di legge in esame. Sono interessate dalle abrogazioni la legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani); la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna); la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane); il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili); la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Con riguardo alla legge 25 luglio 1952, n. 991, sono abrogate le disposizioni relative:

- ai mutui di miglioramento e per l'artigianato montano, di cui all'articolo 2;
- all'anticipazione ad enti pubblici e ad aziende speciali dei mezzi necessari alla realizzazione di ricerche e studi finalizzati alla predisposizione di progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, di cui all'articolo 5;
- al demanio forestale, di cui all'articolo 6;



- alle espropriazioni dei terreni rimboschiti a carico dello Stato, di cui all'articolo 7;
- alle agevolazioni fiscali in favore dei territori montani in materia di imposta sui terreni e sui redditi agrari, di cui all'articolo 8;
- alla classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana, di cui all'articolo 15, primo comma;
- alle opere private di interesse comune, di cui all'articolo 22;
- alle autorizzazioni di spesa per gli oneri della medesima legge, di cui all'articolo 31;
- alla denominazione della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, di cui all'articolo 33;
- alle comunioni familiari vigenti nei territori montani, di cui all'articolo 34;
- alle agevolazioni fiscali riconosciute ai consorzi, costituiti anche per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici, di cui all'articolo 35;
- alle agevolazioni fiscali per trasferimenti e permutate di fondi rustici nei territori montani, di cui all'articolo 36;
- alla deroga ai requisiti prescritti per la nomina di direttore tecnico delle aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana, di cui all'articolo 37;
- infine, alla previsione del regolamento di esecuzione della medesima legge, di cui all'articolo 38.

Con riguardo alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono abrogate le disposizioni relative:

- alle finalità, collegate alla valorizzazione delle zone montane, perseguite dalla legge medesima e ai mezzi predisposti per il loro raggiungimento, di cui agli articoli 1 e 2;



- alle autorizzazioni di spesa per gli interventi previsti dalla legge medesima e alla riserva di investimenti pubblici disposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore dei territori montani, di cui agli articoli 15 e 16;
- al coordinamento delle disposizioni della legge medesima con le altre prescrizioni vigenti in materia di zone montane e all'estensione delle stesse disposizioni anche alle regioni a statuto speciale, di cui agli articoli 17 e 18;
- al finanziamento, da parte delle regioni, di opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane, di cui all'articolo 19.

Con riguardo alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono abrogate, tra l'altro, le disposizioni relative:

- alle finalità collegate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane perseguite dalla legge medesima, di cui all'articolo 1;
- all'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2;
- alle agevolazioni per le aziende agricole montane (di cui all'articolo 5-bis);
- alla facoltà di istituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21;
- alla presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica sullo stato della montagna, di cui all'articolo 24, comma 4;
- agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge medesima e alle ulteriori disposizioni concernenti l'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 25.

Con riferimento al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogate le disposizioni sulle attività di formazione nei comuni e territori montani, di cui al comma 2-*octies* dell'articolo 57.



Con riferimento alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) sono abrogate le disposizioni relative al Fondo integrativo per i comuni montani, di cui ai commi 319-321 dell'articolo 1.

Il comma 2 dell'articolo 22 stabilisce che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani prevista dall'articolo 2, comma 1 del disegno di legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla suddetta classificazione, anche regionali, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

L'articolo 23 del disegno di legge in esame reca, infine, le disposizioni finanziarie e indica la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ed in particolare dagli articoli agli oneri derivanti dall'attuazione e degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, con le relative coperture finanziarie.

Il comma 2 dispone che dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, come meglio evidenziato in precedenza, le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Il comma 3, al fine di garantire una ottimale allocazione delle risorse disponibili per l'attuazione della presente legge, introduce un monitoraggio sull'attuazione delle misure onerose previste dagli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19 effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale monitoraggio è funzionale alla realizzazione di un meccanismo di flessibilità, in quanto, in base agli esiti della verifica condotta, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a redistribuire le risorse disponibili tra le diverse misure onerose previste dalla presente legge, ferma restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La disposizione prevede inoltre che gli schemi dei decreti siano corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi



utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure, e che essi siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione.

Il comma 4 prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di apportare le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni riconosciute dagli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 4 e 5, 13, comma 1, 17, comma 1 e 19, comma 1, della presente legge sotto forma di crediti d'imposta nell'ipotesi in cui, all'esito del monitoraggio di cui al comma precedente, risultino non congrui i limiti di spesa fissati dalle disposizioni che li prevedono.



RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, l'assetto istituzionale dei territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane.

Lo sviluppo dei territori montani costituisce, infatti, non solo un vincolo costituzionale ai sensi dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione, ma anche un obiettivo di interesse nazionale, in virtù della rilevanza strategica delle zone montane, la cui crescita economica e sociale assume un rilievo fondamentale ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute, del turismo.

Il disegno di legge è strutturato in 23 articoli, che si illustrano di seguito al fine di rappresentare nel dettaglio gli aspetti finanziari delle relative disposizioni.

L'articolo 1 individua gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire con l'intervento normativo.

In particolare, si chiarisce che il disegno di legge è volto a valorizzare e tutelare le specificità delle zone montane al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità; di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina effetti finanziari.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo il perimetro applicativo della legge e consentendo l'individuazione dei comuni destinatari delle misure di sostegno ivi previste.

Ai sensi del comma 1, i criteri per la classificazione dei comuni montani sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Unificata, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della predisposizione della predetta proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti. Si tratta di rappresentanti delle diverse componenti della Conferenza unificata, che svolgono la loro attività a titolo del tutto gratuito. Sulla base di quanto previsto dalla disposizione, ad essi, infatti non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei comuni montani che, ove necessario, viene aggiornato con DPCM in base ai dati forniti dall'ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.



Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, il comma 2 permette l'individuazione dei comuni destinatari delle particolari disposizioni di incentivazione di cui ai successivi capi III, IV e V. Questo elenco di comuni è definito con un secondo DPCM, adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del primo DPCM di definizione dell'elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa con la Conferenza Unificata. Ai fini della predisposizione della suddetta proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione, a titolo gratuito, degli esperti designati dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 1.

La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione, tenendo conto delle specificità e finalità delle suddette misure, dei parametri geomorfologici richiamati in precedenza in combinazione con parametri socioeconomici. Tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, potrebbero essere ricompresi quelli del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, nonché parametri reddituali. È prevista, inoltre, una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani.

Il comma 3, infine, precisa che la classificazione dei comuni montani prevista ai sensi e per effetti della legge non si applica ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini della individuazione dei comuni montani ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore, in considerazione delle specifiche esigenze ad essa sottese.

Si precisa che la composizione dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 2 e, dunque, il numero di comuni ricompresi nel medesimo, non ha alcun impatto sulla quantificazione degli oneri. Tutte le misure onerose previste dalla legge, infatti, sono riconosciute entro i limiti di un tetto massimo; non dipendono dunque da quanto ampio sarà l'elenco dei comuni classificati come montani, e sono comunque riconosciute nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4. Con ciò si intende, quindi, che le misure previste in un dato ammontare saranno corrispondentemente ridotte qualora, in relazione al numero di richiedenti, il fondo risultasse incapiente. La disposizione in esame, dunque, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 reca la previsione della Strategia Nazionale per la Montagna Italiana, che è definita con orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie sentiti i ministri interessati, d'intesa con la Conferenza Unificata. Nello specifico, la SMI individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori. La SMI è adottata in armonia con le misure previste dalla SNAI (Strategia nazionale delle aree interne) e dal relativo Piano strategico nazionale delle aree interne, quale politica finanziata con le risorse della coesione e finalizzata a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese, in larga parte coincidenti con quelle delle zone montane e deve tenere conto delle politiche per le zone di confine con Paesi stranieri, nonché del Piano strategico per la ZES unica relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), anche in coordinamento con le politiche della Strategia Forestale Nazionale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,



n. 34 nonché con la Strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

La disposizione ha un contenuto programmatico ed ordinamentale e non determina, di conseguenza, effetti finanziari.

L'articolo 4 dispone in merito alla destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2024.

Segnatamente, si prevede che, a decorrere dal 2024, il FOSMIT finanzia da un lato gli interventi e le iniziative per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, legge di bilancio per il 2022, di competenza delle regioni e degli enti locali, dall'altro gli interventi di competenza statale di cui ai medesimi commi 593 e 594, con particolare riferimento all'attuazione della Strategia della montagna italiana (SMI). Si sottolinea, inoltre, che come indicato nel successivo articolo 23 trovano copertura finanziaria nel Fondo stesso tutte le misure di sostegno previste nei Capi III, IV e V del presente provvedimento.

La definizione delle risorse del FOSMIT, da destinare alle due categorie di interventi, avviene con decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con il medesimo decreto si provvede alla ripartizione degli stanziamenti del FOSMIT relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.

È altresì stabilito che una quota parte a valere sulle risorse del FOSMIT, destinata sia agli interventi di competenza statale sia di competenza delle regioni e degli enti locali, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi resi necessari dall'attuazione della SMI, qualora non siano disponibili presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri adeguate professionalità. Tale quota è definita con il decreto di cui al comma 2.

Il comma 6, in armonia con quanto previsto dall'art. 119, comma 5, Cost., precisa che le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato e ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.

Le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la responsabilità degli adempimenti in materia di aiuti di Stato in tema di imprenditoria operante nelle zone montane viene attribuita alla Presidenza del Consiglio.

La disposizione non presenta, nella sostanza, riflessi di carattere finanziario ulteriori rispetto a quelli già scontati dall'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021.

L'articolo 5 ha ad oggetto la relazione annuale. Si prevede che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga una attività di monitoraggio sull'attuazione della SMI e sull'impatto delle misure finanziate con il FOSMIT. Il comma 2 della disposizione in esame dispone che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dell'attività di monitoraggio dianzi richiamata, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.



Trattandosi di una disposizione programmatica, non ne derivano impatti negativi sulla finanza pubblica.

L'articolo 6 riguarda la sanità di montagna. La disposizione prevede, al comma 1, che nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni montani è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei Contratti Collettivi Nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. In particolare, l'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie montane per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

Al riguardo, si precisa che non vi sono profili finanziari ascrivibili al suddetto comma.

Di particolare interesse è il comma 2 che, a decorrere dal 2024, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel comune montano presso cui prestano servizio o in un comune limitrofo.

Il beneficio è concesso, ai sensi del comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

Il credito d'imposta riconosciuto nelle due anzidette forme è utilizzabile in dichiarazione dei redditi, è riconosciuto entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui e non è cumulabile con altre detrazioni previste dalla legge. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Il comma 4, nel riconoscere le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del comparto sanità, sia che si tratti di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, sia che si tratti di medici di medicina generale e pediatri operanti per libera scelta nei medesimi comuni, dispone, infine, che, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, sia definito un elemento di natura accessoria e variabile da riconoscere in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. La ripartizione del suddetto tetto di spesa tra ciascuno dei citati contratti ed accordi è demandata a un decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al citato articolo 2, comma 2, che, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani, individuano i comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V del disegno di legge.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria ascrivibili ai commi 2 e 3, si evidenzia che gli stessi determinano oneri pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 23. L'impatto economico stimato per la misura in esame deve intendersi quale tetto massimo sul quale non influirà comunque la determinazione dell'elenco dei comuni classificati come montani ai fini del riconoscimento delle misure di



cui ai capi III, IV e V della presente legge, che potrà avvenire solo successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, al fine di garantire l'ottimale allocazione delle risorse disponibili, l'articolo 23, comma 3, introduce un meccanismo di flessibilità, prevedendo la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di apportare le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta in esame, nell'ipotesi in cui, all'esito del monitoraggio sull'attuazione delle misure, svolto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, risultino non congrui i limiti di spesa fissati dai citati commi 2 e 3.

Per quanto riguarda, invece, i profili di natura finanziaria connessi con la disposizione di cui al comma 4, si rappresenta che la medesima determina un onere economico pari al tetto di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui, ai quali si provvede mediante un incremento per il medesimo importo del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale con corrispondente riduzione del FOSMIT. Si sottolinea che l'effettiva attribuzione delle risorse ai diversi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali afferenti alle categorie di personale interessate è demandata a un provvedimento del Ministro della salute, che sarà vincolato nella determinazione dell'entità dell'emolumento in questione al rispetto del limite di spesa stabilito. Anche in tal caso, l'impatto economico stimato per la misura in esame deve intendersi quale tetto massimo sul quale non influirà comunque la determinazione dell'elenco dei comuni classificati come montani ai fini del riconoscimento delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge, che potrà avvenire solo successivamente alla sua entrata in vigore. Si fa presente, inoltre, che, al fine di garantire una ottimale allocazione delle risorse disponibili per l'attuazione della presente legge, ove all'esito del monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, dovessero emergere incongruità negli stanziamenti disposti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a redistribuire le risorse disponibili tra le diverse misure onerose previste dalla presente legge, ferma restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'**articolo 7** riguarda le scuole di montagna.

Il comma 1 reca la definizione di scuole di montagna rilevanti ai fini della presente legge.

Il comma 2 prevede che il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1 sarà assicurato nei limiti dell'organico del personale docente e dell'organico del personale ATA; inoltre, l'assegnazione di dirigenti scolastici e di DSGA sarà attuata nei limiti del contingente organico determinato ai sensi dell'art. 19, commi 5 quater, 5-quinquies e 5-sexies del DL. N. 98/2011. Infine, per la formazione delle classi e l'assegnazione del personale docente, si applicherà il DPR n. 81/2009. Dall'attuazione dei commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, invece, prevede l'introduzione di forme di incentivazione costituite dall'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza in favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani.

Di particolare interesse è il comma 4 che, a decorrere dal 2024, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che



prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in un comune montano o ad esso limitrofo.

Ai sensi del successivo comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto, sempre a decorrere dal 2024, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

Il credito d'imposta è riconosciuto nelle due anzidette forme entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 ed è utilizzabile in dichiarazione dei redditi. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, le disposizioni di cui ai primi tre commi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, invece, determinano un onere massimo pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 23. L'impatto economico stimato per la misura in esame deve intendersi quale tetto massimo sul quale non influirà comunque la determinazione dell'elenco dei comuni classificati come montani ai fini del riconoscimento delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge, che potrà avvenire solo successivamente alla sua entrata in vigore. Anche in questo caso, al fine di garantire l'ottimale allocazione delle risorse disponibili, l'articolo 23, comma 3, prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di apportare le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta in esame, nell'ipotesi in cui, all'esito del monitoraggio sull'attuazione delle misure, svolto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, risultino non congrui i limiti di spesa fissati dai citati commi 4 e 5.

L'articolo 8 è una disposizione volta a favorire le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nel territorio dei comuni montani, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni. In particolare, al comma 1 si prevede che queste ultime possano stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori. Inoltre, al fine di valorizzare le specificità territoriali dei comuni montani, il comma 3 prevede che, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000, possa essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati agli interventi di edilizia universitaria a favore delle istituzioni universitarie e AFAM site nei suddetti comuni. Il comma 4, invece, prevede che le istituzioni universitarie d'anziché richiamate possano attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Il comma, 5, infine, prevede che una quota del FOSMIT possa essere eventualmente destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani. La ripartizione di tale quota eventualmente stanziata sarà disposta decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo le



modalità di cui all'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

Con riguardo alla copertura degli oneri finanziari, il comma 2 specifica che le istituzioni di cui comma 1 provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 3 stabilisce un mero vincolo di destinazione potenziale a risorse già destinate per l'edilizia universitaria dalla legislazione vigente. Al comma 4, che prevede la possibilità per le università di ricorrere a forme di insegnamento alternative, anche mediante il ricorso agli strumenti digitali, si chiarisce che la disposizione non comporta effetti a carico della finanza pubblica. Si prevede infatti che le università possano ricorrere, nell'ambito della propria autonomia, anche finanziaria, alle modalità di didattica a distanza. Per quanto riguarda, invece, la disposizione di cui al comma 5, anch'essa non determina alcun impatto negativo sulla finanza pubblica, in considerazione del suo carattere programmatico e della circostanza che la destinazione di una quota del FOSMIT all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani rappresenta una mera facoltà e che per definizione non può che essere esercitata nei limiti della capienza del Fondo medesimo.

L'articolo 9 è norma volta a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso ad *internet*.

In particolare, si prevede che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali dispongano interventi sulle infrastrutture di competenza idonei a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Gli interventi sono disposti in assenza di analoghe misure già oggetto di finanziamento pubblico (quali ad esempio le misure PNRR) e gli oneri conseguenti sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

Nel comma 2 si stabilisce che la copertura dell'accesso ad *internet* in banda cosiddetta ultra-larga, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani specie se a rischio di spopolamento, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra larga.

Si tratta di una norma programmatica da cui non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 concerne la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani.

Il comma 1 affida al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la predisposizione di linee guida finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale ed alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Le attività previste dalla disposizione in esame non determinano alcun onere per la finanza pubblica avendo ad oggetto esclusivamente la predisposizione di linee guida finalizzate alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani. In ogni caso, infatti, tali attività dovranno avvenire con le risorse le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e, conseguentemente, è neutrale sul piano finanziario.

L'articolo 11, nel riconoscere la specificità floro-faunistica dei territori montani, attribuisce allo Stato, e alle regioni il compito di vigilare affinché le misure di valorizzazione degli



ecosistemi in relazione ai grandi animali carnivori non pregiudichino il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Si tratta di una norma di principio ed a contenuto ordinamentale, priva di effetti negativi sulla finanza pubblica.

L'articolo 12 mira a fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani. In particolare, la disposizione in esame, prevede che una quota del FOSMIT possa essere destinata ad interventi di carattere straordinario. La ripartizione di tali risorse avviene decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro del Turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle priorità segnalate dalle regioni interessate.

La disposizione ha carattere programmatico e non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che la destinazione di una quota del Fondo ad attività di contrasto della crisi idrica rappresenta una mera facoltà e che per definizione non può che essere esercitata nei limiti della capienza del FOSMIT.

L'articolo 13 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. La disposizione in esame riconosce agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno.

Il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed a partire dall'anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. La disposizione demanda ad un decreto interministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché delle disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la disposizione determina effetti negativi pari al limite di spesa stabilito in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. A tali oneri si provvede, ai sensi dell'articolo 23. Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, la disposizione comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno anche per l'anno 2027, pari a 4 milioni di euro, cui si provvede, nell'ambito del medesimo articolo 23, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7.

L'articolo 14 definisce i rifugi di montagna e prevede la possibilità di deroghe ai requisiti igienico-sanitari ordinari.

La disposizione prevede altresì che i rifugi di montagna possono essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Si tratta di una norma ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 15 individua le finalità del Capo V “*Sviluppo economico*”, volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, il turismo, l’occupazione e il ripopolamento delle stesse.

Si tratta di una norma di principio, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane e dispone, altresì che, ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI possa individuare ulteriori professioni di montagna, ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell’esercizio delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

Si tratta di una norma di principio e dal contenuto programmatico dalla quale non derivano, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17 prevede misure fiscali di vantaggio a favore dei titolari di piccole e microimprese che intraprendono nuove attività dopo l’entrata in vigore della legge, nei comuni montani (di cui all’articolo 2, comma 2) e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell’attività. Rispetto al testo approvato in sede preliminare, il requisito anagrafico è collegato alla data di avvio dell’attività piuttosto che alla data di entrata in vigore della legge. Tale modifica, che fa seguito ad una richiesta formulata in sede tecnica dalla Conferenza delle Regioni, ha la finalità di restringere la platea dei destinatari, escludendone l’applicazione nel caso di soggetti che, pur non avendo raggiunto 41 anni alla data di entrata in vigore della legge, abbiano superato tale soglia anagrafica alla data di avvio dell’attività.

La misura, in particolare, riconosce, per il periodo d’imposta nella quale l’attività è intrapresa e nei successivi due periodi, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d’impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l’aliquota del 15 per cento.

Al riguardo con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la disposizione determina effetti negativi pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 23.

L'articolo 18 introduce una misura volta ad agevolare il lavoro agile nei comuni montani nell’ottica di favorire il ripopolamento dei comuni medesimi.

In particolare, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, la norma prevede la concessione dell’esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato con età inferiore a 41 anni, che svolgano stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 in un comune montano di cui all’articolo 2, comma 2 trasferiscano la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. La norma si applica ai Comuni montani con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è concesso nella seguente modalità:



- 1° e 2° anno: 100% con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile;
- 3° e 4° anno: 50% con limite massimo annuo di 4.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile;
- 5° anno: 20% con limite massimo annuo di 1.600 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

Dagli archivi gestionali dell'INPS sono state estrapolate le seguenti informazioni, per l'anno 2022, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di età inferiore a 41 anni di fonte Uniemens dei 1.644 Comuni montani con meno di 5 mila residenti (dato ISTAT 2021) estratti dai 1.778 forniti da Ministero del Lavoro – Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Comuni montani presenti nell'elenco comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anno 2022 - Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	Tempo indeterminato	
	Operai	Impiegati
N° lavoratori con età inferiore a 41 anni	68.754	29.116
Retribuzione media mensile (euro)	2.068	2.390

La quantificazione dell'onere derivante dalla norma è stata predisposta, altresì, sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- Decorrenza esonero: 1° gennaio 2025;
- Applicazione della norma alla platea di lavoratori a tempo indeterminato, con età inferiore ai 41 anni, attualmente operante nei Comuni montani presenti nell'elenco con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- Invarianza della platea nel periodo in esame;
- Aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro: 31%;
- Aliquota media fiscale per il datore di lavoro: 23%.
- Ipotesi di incremento della popolazione sopra riportata per adesione al lavoro agile con conseguente trasferimento nel comune montano:
 - Impiegati: 7%
 - Operai: 1%.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023 (deliberato il giorno 27 settembre 2023).

L'onere è stato stimato considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato per l'agevolazione del lavoro agile dei lavoratori a tempo indeterminato con età inferiore a 41 anni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Esonero contributivo ddl per lavoro agile		
	Onere per esonero contributivo (limite di spesa) al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere per esonero contributivo al netto effetto fiscali
2025	-18,5	0,0	-18,5



2026	-21,8	7,2	-14,6
2027	-12,5	5,5	-7,0
2028	-10,9	1,4	-9,5
2029	-5,4	2,2	-3,2
2030	-0,7	0,4	-0,3
2031	0,0	-0,6	-0,6
2032	0,0	-0,1	-0,1
2033	0,0	0,0	0,0
2034	0,0	0,0	0,0

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo per 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, 1,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,4 milioni di euro per l'anno 2030 e ai sensi dell'articolo 23 per 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 14,6 milioni di euro per l'anno 2026, 7,0 milioni di euro per l'anno 2027, 9,5 milioni di euro per l'anno 2028, 3,2 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030, 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2032.

L'articolo 19 prevede che alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni montani, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

Il credito d'imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 23.

L'articolo 20 demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata, l'istituzione, senza oneri per la finanza pubblica, di un apposito registro nazionale dei terreni silenti, oltre che la definizione dei requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro dei terreni silenti.

Il registro ha la funzione di garantire una ricognizione dei terreni silenti al fine di promuoverne il recupero produttivo e di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale. In particolare, si tratta di una banca dati che costituirà un'applicazione interna al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), all'interno della quale verrà garantita una mappatura specifica dei terreni silenti, la quale contribuirà a fornire un quadro d'insieme del territorio. L'utilizzo del SIAN non esclude che potranno essere i comuni, molti dei quali già abilitati al portale, a potere inserire i relativi dati. In ogni caso, verranno utilizzate risorse già destinate all'implementazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale presenti sui capitoli del MASAF; pertanto, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli articoli 21 e 22 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia in favore delle Regioni ad autonomia speciale e le abrogazioni.



Trattandosi di disposizioni ordinamentali, non ne conseguono oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

L'articolo 23 individua infine le risorse per la copertura finanziaria del provvedimento.

In particolare, agli oneri derivanti dall'attuazione e degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nel 2024, 118,5 milioni di euro nel 2025, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 2 dispone che dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, come meglio evidenziato in precedenza, le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Il comma 3, al fine di garantire una ottimale allocazione delle risorse disponibili per l'attuazione della presente legge, introduce un monitoraggio sull'attuazione delle misure onerose previste dagli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19 effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale monitoraggio è funzionale alla realizzazione di un meccanismo di flessibilità, in quanto, in base agli esiti della verifica condotta, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a redistribuire le risorse disponibili tra le diverse misure onerose previste dalla presente legge, ferma restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La disposizione prevede inoltre che gli schemi dei decreti siano corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure, e che essi siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione.

Analogamente, il comma 4 prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di apportare le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni riconosciute dagli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 4 e 5, 13, comma 1, 17, comma 1 e 19, comma 1, della presente legge sotto forma di crediti d'imposta nell'ipotesi in cui, all'esito del monitoraggio di cui al comma precedente, risultino non congrui i limiti di spesa fissati dalle disposizioni che li prevedono.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. P. P. P. P. P.", written in a cursive style.

27/02/2024



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane (milioni di euro)																
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Inceppamento netto				
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026
6	2, 3		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, al personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e assimilato per la locazione e l'acquisto di immobili ad uso abitativo nei comuni montani e limitrofi, connesso al servizio in tali aree	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6	7		Rifinanziamento del SSN, finalizzato al riconoscimento, nell'ambito dei rispettivi CCNL e accordi collettivi nazionali, di un emolumento di natura accessoria e variabile per le particolari condizioni lavorative al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN ubicati nei comuni montani, nonché ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta operanti in tali comuni	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6	7		Rifinanziamento del SSN, finalizzato al riconoscimento, nell'ambito dei rispettivi CCNL e accordi collettivi nazionali, di un emolumento di natura accessoria e variabile per le particolari condizioni lavorative al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN ubicati nei comuni montani, nonché ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta operanti in tali comuni - effetti riflessi	E	TC				9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
7	4, 5		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, per la locazione e l'acquisto di immobili ad uso abitativo nei comuni montani e limitrofi, connesso al servizio in tali aree	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13	1		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima	S	K	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
17	1		Contributo triennale, sotto forma di credito d'imposta, alle piccole imprese e alle microimprese con redditi fino a 100 mila euro avviate da giovani nei comuni montani	S	K	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
18	1		Esenero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, finalizzato ad agevolare il lavoro agile svolto da lavoratori giovani, con contratto a tempo indeterminato, che eleggano il proprio domicilio in comuni montani con meno di 5.000 abitanti	S	C	18,5	21,8	12,5								
18	1		Esenero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, finalizzato ad agevolare il lavoro agile svolto da lavoratori giovani, con contratto a tempo indeterminato, che eleggano il proprio domicilio in comuni montani con meno di 5.000 abitanti	E	CO											
18	1		Esenero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, finalizzato ad agevolare il lavoro agile svolto da lavoratori giovani, con contratto a tempo indeterminato, che eleggano il proprio domicilio in comuni montani con meno di 5.000 abitanti - effetti fiscali	E	T		7,2	5,5								
19	5		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle persone fisiche di età fino ai 40 anni che stipulano un finanziamento per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in un comune montano	S	C	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
23	1		Riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'art. 1, c. 593, L. 30 dicembre 2021, n. 234	S	C	-100,0	-118,5	-103,0	-100,0	-118,5	-114,6	-103,0	-100,0	-118,5	-114,6	-103,0
			Entrate	e		0,0	0,0	7,2	5,5	9,7	-8,8	2,7	9,7	-8,8	4,9	2,7
			Spese	s		0,0	0,0	7,2	5,5	-4,0	-18,5	-3,0	0,0	-18,5	-16,6	-7,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il disegno di legge definisce, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche destinate ai territori "montani" e, al contempo, raccoglie in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane.

Sono infatti notorie le condizioni di svantaggio in cui oggettivamente versano le zone montane con la previsione di una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali (in primis la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del Paese.

Pertanto, l'intervento normativo è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

L'intervento normativo si inquadra altresì nell'alveo del programma di Governo, in coerenza con le dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie in occasione dell'audizione presso la I Commissione della Camera dei deputati del 15 dicembre 2022, nella parte in cui prevedono, tra l'altro, che *"tra le competenze attribuite al Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno un ruolo centrale quelle connesse all'azione di governo per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, nel rispetto del dettato costituzionale e della legge quadro n. 97 del 1994. Le politiche per la montagna, talvolta caratterizzate da discontinuità di azione e da una governance complessa, interessano una parte preponderante del territorio italiano, quella*

caratterizzata da aree montane, spesso organizzate in piccoli centri che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali. Peraltro, le problematiche delle aree montane si sono aggravate a seguito della crisi economica e finanziaria che ha colpito il nostro Paese durante l'emergenza pandemica; perciò, occorre rimettere al centro le strategie di sviluppo delle zone montane". Inoltre, al fine di garantire la coerenza del progetto di legge in esame con la politica generale del Governo, l'art. 3, comma 1, dispone che, ai fini dell'elaborazione della Strategia per la montagna italiana (SMI) si debba tener conto, tra l'altro, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne nonché delle politiche per le zone di confine con Paesi stranieri. Inoltre, ai medesimi fini, è altresì previsto il coordinamento con le politiche della Strategia Forestale Nazionale (SFN) prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2028, n. 34, nonché con la Strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito da:

- legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani);
- legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);
- legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con riguardo alla legge n. 991 del 1952, sono abrogate le disposizioni relative:

- ai mutui di miglioramento e per l'artigianato montano, di cui all'articolo 2;
- all'anticipazione ad enti pubblici e ad aziende speciali dei mezzi necessari alla realizzazione di ricerche e studi finalizzati alla predisposizione di progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, di cui all'articolo 5;
- al demanio forestale, di cui all'articolo 6;
- alle espropriazioni dei terreni rimboschiti a carico dello Stato, di cui all'articolo 7;
- alle agevolazioni fiscali in favore dei territori montani in materia di imposta sui terreni e sui redditi agrari, di cui all'articolo 8;
- alla classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana, di cui all'articolo 15, primo comma;
- alle opere private di interesse comune, di cui all'articolo 22;

- alle autorizzazioni di spesa per gli oneri della medesima legge, di cui all'articolo 31;
 - alla denominazione della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, di cui all'articolo 33;
 - alle comunioni familiari vigenti nei territori montani, di cui all'articolo 34;
 - alle agevolazioni fiscali riconosciute ai consorzi, costituiti anche per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici, di cui all'articolo 35;
 - alle agevolazioni fiscali per trasferimenti e permuta di fondi rustici nei territori montani, di cui all'articolo 36;
 - alla deroga ai requisiti prescritti per la nomina di direttore tecnico delle aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana, di cui all'articolo 37;
 - infine, alla previsione del regolamento di esecuzione della medesima legge, di cui all'articolo 38.
- Con riguardo alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono abrogate le disposizioni relative:
- alle finalità, collegate alla valorizzazione delle zone montane, perseguite dalla legge medesima e ai mezzi predisposti per il loro raggiungimento, di cui agli articoli 1 e 2;
 - alle autorizzazioni di spesa per gli interventi previsti dalla legge medesima e alla riserva di investimenti pubblici disposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore dei territori montani, di cui agli articoli 15 e 16;
 - al coordinamento delle disposizioni della legge medesima con le altre prescrizioni vigenti in materia di zone montane e all'estensione delle stesse disposizioni anche alle regioni a statuto speciale, di cui agli articoli 17 e 18;
 - al finanziamento, da parte delle regioni, di opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane, di cui all'articolo 19.
- Con riguardo alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono abrogate le disposizioni relative:
- alle finalità collegate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane perseguite dalla legge medesima, di cui all'articolo 1;
 - all'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2;
 - alle agevolazioni per le aziende agricole montane (di cui all'articolo 5-bis);
 - alla facoltà di istituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21;
 - alla presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministero del Bilancio e della programmazione economica sullo stato della montagna, di cui all'articolo 24, comma 4;
 - agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge medesima e alle ulteriori disposizioni concernenti l'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 25.

Con riferimento al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogate le disposizioni sulle attività di formazione nei comuni e territori montani di cui al comma 2-octies dell'articolo 57.

Con riferimento alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) sono abrogate le disposizioni relative al Fondo integrativo per i comuni montani di cui ai commi 319-321 dell'articolo 1.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il disegno di legge, che dà attuazione dell'articolo 44, comma secondo della Costituzione, non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione di competenze tra Stato e Regioni prevedendo il più ampio coinvolgimento di Regioni e autonomie territoriali nelle materie di competenza concorrente.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento proposto non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il disegno di legge non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Sulla medesima materia oggetto dell'intervento normativo risultano pendenti i seguenti due progetti di legge, il cui esame in sede referente presso la 1° commissione permanente (affari costituzionali) del Senato è iniziato lo scorso 12 settembre:

- A.S. 276, "*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*" (S.276), presentato dalla Sen. Gelmini, in data 2 novembre 2022, assegnato alla 5° commissione permanente (bilancio) in sede redigente l'11 gennaio 2023 e, successivamente, assegnato

nuovamente alla 1° commissione permanente (affari costituzionali) in sede referente il 26 luglio 2023.

- A.S. 396, “*Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*” (S.396), presentato dal Sen. Enrico Borghi in data 7 dicembre 2022, assegnato alla 5° commissione permanente (bilancio) in sede referente il 23 marzo 2023 e, successivamente, assegnato nuovamente alla 1° commissione permanente (affari costituzionali) in sede referente il 26 luglio 2023.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza, ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge è in linea con l'ordinamento comunitario.

In particolare, le misure sono disposte in conformità con gli articoli 107, 108 e 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto della normativa europea più recente in materia di aiuti di stato adottata in attuazione dei citati articoli 107 e 108 del TFUE. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, italiani ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi di interesse.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

12) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni della Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo proposto reca la definizione di scuole di montagna all'articolo 7, comma 1, e di rifugi di montagna all'articolo 14, comma 1. Entrambe le norme definitorie dianzi richiamate appaiono necessarie ai fini della perimetrazione dell'ambito applicativo delle misure di sostegno introdotte dal presente disegno di legge ed appaiono altresì coerenti sia con le finalità che esso si propone di realizzare sia con il panorama normativo vigente.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme precedentemente abrogate espresse nel testo normativo.

Alla luce delle abrogazioni espresse recate dall'articolo 22 non residuano abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del disegno di legge, relativo ai rifugi di montagna, il quale contempla la possibilità di eventuali deroghe alla normativa statale vigente per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari minimi, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riordino dei crediti d'imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il disegno di legge prevede i seguenti atti attuativi:

- DPCM, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e per la individuazione del relativo elenco, nonché eventuale aggiornamento del predetto elenco, ove necessario (art. 2, co. 1);
- DPCM, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per l'individuazione dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV, V del provvedimento in esame (art. 2, co. 2);
- decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, per la definizione della Strategia per la Montagna Italiana (art. 3);
- decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di definizione delle quote degli stanziamenti risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021,

- n. 234, e di ripartizione degli stanziamenti del medesimo Fondo relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali (art. 4);
- decreto del Ministro della salute recante la ripartizione dell'importo complessivo annuo previsto per l'indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni montani, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali (art. 6, co. 4);
 - decreto del Ministro della salute, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta di cui all'art. 6, commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito (art. 6, co. 6);
 - decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per l'introduzione di forme di incentivazione a favore dei docenti che prestano servizio nelle scuole di montagna (art. 7, co. 3);
 - decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta di cui all'art. 7, commi 4 e 5, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito (art. 7, co. 7);
 - decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, di ripartizione della quota del FOSMIT eventualmente destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani (art. 8, co. 5);
 - decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, recante linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati (art. 10);

- decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro del turismo, di ripartizione della quota del FOSMIT eventualmente destinata ad interventi a carattere straordinario per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane (art. 12);
- decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per l'individuazione dell'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente ed il clima (art. 13, co. 2);
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta di cui all'art. 13, comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito (art. 13, co. 4);
- decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, recante la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta di cui all'art. 17, comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito (art. 17, co. 3);
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, recante la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle agevolazioni per il lavoro agile nei comuni montani previste dall'art. 18, comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio (art. 18, co. 2);
- decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, recante la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito (art. 19, co. 6);

- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di istituzione del "Registro dei terreni silenti" e di individuazione dei requisiti per l'iscrizione, nonché dei criteri per la sua formazione, tenuta, aggiornamento e pubblicità (art. 20, co. 2).

I termini individuati per l'adozione dei summenzionati atti appaiono congrui anche rispetto al momento della prima applicazione delle misure previste.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il provvedimento commissiona all'Istituto nazionale di statistica la fornitura dei dati statistici necessari ai fini della classificazione dei comuni montani, della compilazione del relativo elenco e del suo aggiornamento, ove necessario, nonché la fornitura dei dati socioeconomici necessari per l'individuazione per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco generale dei comuni montani, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV, V della presente legge.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Negli ultimi anni è emersa una rinnovata attenzione verso un modello di sviluppo nazionale che potesse liberare il potenziale inespresso delle aree interne e ridurre le disuguaglianze territoriali, con l'ambizioso obiettivo di invertire le tendenze demografiche di spopolamento in atto. Le aree interne sono state individuate in quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute, telecomunicazioni e mobilità), ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione. Un'area composita ove vive un quarto della popolazione italiana, in una porzione del territorio nazionale che supera il sessanta per cento di quello totale e che è organizzata in oltre quattromila Comuni.

Si tratta di territori che, indipendentemente dalla loro conformazione, posseggono tratti distintivi affini ovvero distanze significative dalle aree (per lo più pianeggianti) dei grandi e medi centri urbani e dalle loro reti di collegamento, ma importanti risorse ambientali (foreste, aree protette, produzioni agricole e agro-alimentari) e culturali (beni archeologici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere) fortemente diversificate, come risultato di aspetti naturali originali e di lunghi e variegati processi di antropizzazione.

Territori in cui, progressivamente, si è assistito a fenomeni di de-antropizzazione ovvero:

- rilevanti processi di spopolamento ed invecchiamento della popolazione;
- riduzione dell'occupazione e del grado di utilizzo del capitale territoriale;
- erosione dei servizi essenziali.

I territori montani per le loro caratteristiche orografiche e per la posizione geografica si collocano generalmente nell'ambito delle aree interne e ne condividono la situazione di marginalità ed isolamento.

Proprio al fine di superare le condizioni di oggettivo svantaggio in cui versano le zone montane, nell'ambito del più ampio *genus* delle aree interne, è emersa la necessità di un intervento normativo organico che, in un'ottica di complementarità e sinergia con le strategie regionali e le politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne, preveda una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del Paese.

Pertanto, l'intervento normativo risponde all'esigenza di valorizzare le specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge è volto a introdurre una disciplina organica per la montagna, in ciò configurandosi come normativa di attuazione dell'articolo 44, comma secondo, della Costituzione (ai sensi del quale "la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane"). Si tratta di un obiettivo ambizioso che ha, quali unici precedenti diretti, la ormai risalente legge n. 991 del 1952 (c.d. legge Fanfani) e la legge n. 97 del 1994.

Un intervento sollecitato non solo dal nuovo riparto di competenze delineato dal riformato Titolo V, ma anche dall'esigenza di offrire una risposta agli sviluppi economici, sociali e

demografici intersorsi e alle criticità che hanno interessato le zone montane negli ultimi decenni.

In particolare, l'intervento normativo è funzionale alla valorizzazione dei comuni montani attraverso il superamento delle condizioni di svantaggio in cui si trovano tali enti e la conseguente riduzione del divario rispetto alle zone più sviluppate del Paese.

Destinatari del provvedimento sono pertanto i comuni montani, la cui elencazione sarà definita con futuro DPCM sulla base di un'adeguata ponderazione dei parametri, altimetrico e della pendenza (articolo 2, comma 1, del disegno di legge). Si segnala inoltre che le misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V sono indirizzate ad una più ristretta platea di comuni montani, identificati attraverso l'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici sopra richiamati e di parametri socioeconomici (articolo 2, comma 2). Al riguardo, si evidenzia che attualmente l'elenco dei comuni montani è di 4.423 comuni. Si tratta della classificazione trasmessa all'Istat dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM) che contiene comuni totalmente e parzialmente montani.

L'applicazione dei nuovi criteri di classificazione è stata sostanzialmente anticipata, in via sperimentale, già dall'ultimo decreto di riparto del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 4 agosto 2023, relativo alla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - Interventi di competenza regionale e degli enti locali - art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - annualità 2023). Da tale applicazione ne è derivato un elenco di 1.778 comuni montani.

È utile inoltre segnalare la consistenza del numero di comuni montani nell'ambito delle Aree Interne. Sulla base del Progetto "Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020" elaborato dall'ISTAT, che si basa sui parametri attuali (e, naturalmente, non tiene conto dei nuovi criteri di classificazione introdotti dal disegno di legge), i comuni montani facenti parte delle aree interne sono 1874 su un totale di 3834 comuni (ovvero il 48,9 per cento del totale). Secondo ISTAT, inoltre, i comuni montani delle Aree interne sono concentrati soprattutto sull'arco alpino, sull'Appennino tosco-emiliano e in alcune aree centrali della Sicilia e della Sardegna. La regione che presenta il maggior numero di Comuni in Aree Interne è la Lombardia (346), seguita dal Piemonte (196) e dall'Abruzzo (122); anche Campania e Calabria hanno un numero rilevante di Comuni montani in Aree Interne, rispettivamente 105 e 106.

Ulteriori destinatari delle specifiche misure di sostegno contemplate dal provvedimento sono:

- medici e operatori socio-sanitari;
- docenti di ogni ordine e grado;
- università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché studenti iscritti ai corsi di studio erogati anche parzialmente dagli stessi;
- agricoltori e selvicoltori di montagna;
- giovani con età inferiore a 41 anni;
- studenti iscritti ad università ovvero a corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni montani;
- la popolazione in generale.

Le maggiori criticità riscontrate riguardano la carenza e la debolezza dei servizi, alla cui risoluzione il disegno di legge provvede intervenendo sulle così dette “politiche ordinarie”, andando ad accrescere l'offerta dei servizi pubblici essenziali per assicurare alle aree interne livelli adeguati di cittadinanza.

In particolare, con riferimento alla sanità, l'UNCEM ha più volte sottolineato che la cronica carenza di medici di base è un problema che investe l'intero territorio italiano, ma nelle valli montane il problema assume proporzioni allarmanti. Come emerge dal report “Il personale del SSN” elaborato da AGENAS nell'ottobre 2022, la carenza principale riguarda i medici di medicina generale (d'ora in poi MMG), che risultano inferiori rispetto alle medie dei Paesi UE e non omogeneamente distribuiti sul territorio. Tale carenza sembra acuirsi nelle aree a bassa densità abitativa o caratterizzate da condizioni orografiche e geografiche sfavorevoli, come appunto le zone di montagna. Ad esempio, in Lombardia, la regione che presenta il maggior numero di comuni in Aree interne, la media di assistiti per MMG è pari a 1408 pazienti a fronte di una media nazionale di assistiti per MMG pari a 1224 pazienti, in Trentino-Alto Adige la media di assistiti per MMG è pari a 1454 pazienti. Tali dati evidenziano come la desertificazione sanitaria rappresenti un ulteriore fattore di divario tra le Aree Interne, in special modo i comuni montani, e il resto del Paese.

Per quanto riguarda l'istruzione, i dati disponibili per l'a.s. 2023/2024 (calcolati su base regionale, con esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) indicano un totale di 1441 istituti montani (ovvero istituti di cui almeno un plesso è collocato in un comune montano) (*dati del Ministero dell'Istruzione e del merito*). La dotazione organica del

personale docente nei predetti istituti montani è pari a 115.232 unità, mentre su base previsionale l'organico degli alunni ivi iscritti è pari a 934.437. Per altro verso, come emerge da un report di ANCI su dati del 2019 elaborati dal MIUR, il numero di scuole in rapporto alla superficie territoriale è più basso nei comuni montani: il 16% dei comuni montani non ha una scuola nel proprio territorio; nelle scuole dei comuni montani ci sono mediamente 17 alunni per classe; il 19% dei comuni montani ha meno di 10 alunni per classe nelle scuole primarie e secondarie; in alcune regioni, la media è di 15 alunni per classe e -nelle scuole primarie - persino di 13 alunni per classe.

Con riferimento alla formazione superiore, dagli ultimi dati disponibili, forniti dal Ministero competente, emerge che:

- le istituzioni universitarie aventi sede nei comuni montani, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni, sono complessivamente 22, mentre il numero degli studenti iscritti nell'anno accademico 2021/2022 presso le suddette istituzioni è pari a 31.636;
- le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni montani, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni sono nel complesso n. 6 (di cui n. 4 Conservatori di Musica statali, n. 1 Accademia di belle arti statale e n. 1 Istituto Musicale Pareggiato), mentre il numero degli studenti iscritti nelle predette istituzioni è pari a 1521.

Altre criticità riguardano i seguenti ulteriori ambiti:

- la scarsa modernizzazione dei sistemi di comunicazione telematica; si rappresenta al riguardo che, secondo uno studio dell'ANCI condotto sulla base di dati elaborati da Agcom - BroadbandMap, le abitazioni non raggiunte da rete nei Comuni montani, su un totale di 3.796.867, sono 419.199, una percentuale che si attesta sull'11% a fronte del 4,2% dei comuni non montani. Sul punto il ddl, oltre a riconoscere che la copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, dispone che contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedano interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di

analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, con oneri a carico dei gestori;

- la scarsa attrattività dei territori per le imprese; come emerge da un report di ANCI su dati del 2018 elaborati da IFEL - Dipartimento Studi Economia Territoriale, il tasso di decremento delle imprese nei comuni montani è infatti pari a -0,3% a fronte di un incremento dello 0,2% dei comuni non montani. Il carattere di marginalità del sistema produttivo delle aree interne (nelle quali le zone montane sono spesso collocate) rispetto al resto del Paese trova conferma anche nel Report “La geografia delle Aree Interne nel 2020: vasti territori tra potenzialità e debolezze” elaborato da ISTAT il 20 luglio 2022. Dal documento si evince come le aree interne occupino solo il 17% degli addetti alle unità locali di industria e servizi. Il divario è ancora più evidente se si fa riferimento alle quote di fatturato prodotto: ben l’86,8% proviene da unità locali di imprese collocate nelle aree centrali e solo il 13,2% dalle aree interne. Tale risultato, secondo il report, può essere ascritto a diversi fattori: la dimensione ridotta di aree e mercati nelle zone più periferiche; la minore disponibilità di forza lavoro, trattandosi di aree soggette a spopolamento e invecchiamento della popolazione; la maggiore convenienza per le imprese a effettuare scelte localizzate che consentano loro di beneficiare delle economie di agglomerazione e diversione, tipiche delle zone centrali e urbane. Tutti elementi che hanno concorso alla creazione di un circolo vizioso del quale le misure proposte provano a invertire la tendenza. A tal riguardo, il disegno di legge interviene mediante il riconoscimento di agevolazioni fiscali in favore delle imprese montane “giovani” nonché misure per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani, attraverso il riconoscimento di uno sgravio contributivo alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, in un comune montano con meno di 5000 abitanti e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. L’incentivo allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile nei comuni montani potrebbe apportare a tali realtà territoriali significativi benefici in

termini di sviluppo economico-sociale e di rivitalizzazione dell'economia locale. A tale riguardo, sulla base di una stima effettuata dall'INPS, si ritiene che possano aderire alla misura in esame circa l'1% degli operai e circa il 5% degli impiegati in possesso dei requisiti sopra richiamati, su un totale complessivo, rispettivamente, di 68.754 operai e 29.116 impiegati (dati INPS 2022). Con riferimento ai datori di lavoro, si precisa che non risulta possibile dare indicazioni di dettaglio circa i beneficiari della misura, in quanto essa è applicabile ad una platea indefinita di imprese, anche aventi sede al di fuori dei comuni montani. Si evidenzia, una volta, di più, che la finalità ultima della disposizione è il ripopolamento dei comuni montani, agevolando lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte di lavoratori che si stabiliscano nei medesimi comuni montani.

- i fenomeni di spopolamento: dai dati contenuti negli Annuari Statistici Italiani elaborati da ISTAT emerge che, nei comuni montani, dal 2011 al 2021, la popolazione è passata da 7.489.359 a 7.143.779 unità, con un calo di 345.580 unità, corrispondente ad una diminuzione percentuale del 4,61%. Il dato appare ancora più rilevante se si evidenzia che, secondo i dati dell'Annuario Statistico Italiano 2022 riferiti all'anno 2021, solo il 12,1% della popolazione è residente in montagna, a fronte del 38,7% dei residenti in collina e del 49,2% di residenti in pianura. Determinate zone, soprattutto di alta montagna e di crinale, sono infatti ormai da tempo abbandonate. In particolare, nei comuni montani la percentuale di giovani residenti è mediamente inferiore rispetto ai comuni non montani, dato che si inverte se riferito agli ultrasessantacinquenni. Nel dettaglio, anche se il nostro Paese ha ormai stabilmente una struttura della popolazione di tipo regressivo, con una netta prevalenza di popolazione anziana rispetto a quella giovane, l'indice di vecchiaia risulta nettamente più elevato nelle aree interne rispetto a quelle centrali (196,1 anziani ogni 100 giovani nelle aree interne contro 178,8 anziani ogni 100 giovani nelle aree centrali). Inoltre, nelle classi dei comuni periferici e ultraperiferici, identificati nelle classi di comuni delle Aree Interne con un potenziale maggior disagio nella fruizione dei servizi, la popolazione anziana residente è più del doppio di quella giovane poiché nei comuni ultraperiferici vi sono oltre 223 anziani ogni 100 giovani (Fonte Istat, La geografia delle aree interne nel 2020: vasti territori tra potenzialità e debolezze, 20 luglio 2022). Il disegno di legge ha quale principale

obiettivo— in quanto condizione necessaria per il suo successo — il rafforzamento della struttura demografica delle aree interne che, per lo più, nello scenario in corso, senza alcuna forma di intervento, può risultare compromesso. Un’inversione delle tendenze critiche in atto che può svilupparsi attraverso una crescita demografica, soprattutto nelle fasce di età lavorativa. A tale scopo, in particolare, il disegno di legge in esame reca una misura tesa ad incentivare forme di sostegno alla residenzialità in montagna, riconoscendo agevolazioni fiscali per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, i cui criteri e modalità di concessione sono definiti con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

- l’elevata vulnerabilità del territorio montano delle aree interne e, in particolare, delle zone montane. L’Italia è un Paese fortemente esposto ai rischi naturali, dovuti sia a eventi esogeni (meteo e climatici) che a eventi endogeni legati a terremoti ed eruzioni vulcaniche. Una complessiva maggiore fragilità del territorio e la difficile accessibilità, spesso legata alla morfologia dei territori, sono alcune delle cause del progressivo abbandono dei comuni montani. La pericolosità degli eventi sismici, in particolare, ha un impatto su quei comuni delle Aree Interne dove la perifericità è legata al territorio impervio e montuoso in cui gli stessi comuni sono collocati. Come emerge dal già richiamato Report “La geografia delle aree interne nel 2020: vasti territori tra potenzialità e debolezze” elaborato da ISTAT, la percentuale di popolazione italiana esposta a rischio sismico elevato e molto elevato è superiore nelle Aree Interne (49,6%) rispetto ai Centri (36,5%). Nelle aree Periferiche, più della metà della popolazione è esposta a rischio sismico elevato e molto elevato (56,8%). Altro elemento di forte fragilità del territorio italiano è legato al rischio idrogeologico, con particolare riferimento al rischio frane. Le Aree Interne sono infatti maggiormente interessate da fenomeni franosi (10,9%) mentre il rischio è relativamente più contenuto nei Centri (5,6%). I comuni più esposti al rischio di frane sono quelli periferici (12,2%) e ultraperiferici (11,5%), dove il rischio è più del doppio rispetto ai Centri. Queste differenze sono legate alla geologia e alla morfologia del territorio: le zone più esposte sono generalmente quelle ricadenti in acclivi di montagna, dove l’orografia è comunque un elemento di rilievo (Fonte “La geografia delle aree interne nel 2020:

- vasti territori tra potenzialità e debolezze” più volte citato). A tale riguardo, un apposito capo del disegno di legge è dedicato alle misure di tutela del territorio montano;
- la frammentazione dei territori montani e la presenza di notevoli aree incolte o abbandonate: la parcellizzazione dei territori montani e collinari ha limitato, negli ultimi cinquant’anni, l’uso del suolo per fini agricoli e produttivi. Lo stato dell’abbandono di moltissimi versanti e di molte aree alpine e appenniniche trova le cause anche nell’elevato numero di particelle, con dimensioni ridotte e pressoché inutilizzabili ove prese singolarmente. A titolo esemplificativo, solo in Piemonte, regione composta da 1.196 Comuni, si contano oltre 5 milioni di particelle catastali nelle aree montane, il 53 per cento della superficie della Regione (Fonte Rapporto Montagne Italia 2017, FMI, Fondazione Montagne Italia). Le cause di questa altissima frammentazione, nell’arco alpino come nell’Appennino, sono molteplici ma in primo luogo vanno ricondotte alle successioni ereditarie di pezzi di terreno dallo scarso valore – non edificabili – con costi alti di registrazione davanti a un notaio. L’Italia non ha avviato – come, ad esempio, la Francia – una complessiva riforma del catasto e neppure una ricomposizione fondiaria per “ricucire” pezzi di terreno di ridotte dimensioni e renderli fruibili. Se nelle Regioni del nord-est del Paese il Maso, le Regole hanno permesso successioni ereditarie funzionali a una buona gestione, così non è stato nel nord-ovest. La frammentazione continua a crescere, così come aumentano le particelle i cui proprietari non sono a conoscenza della loro esistenza, in quanto ereditate in quota parte con altri soggetti accomunati da vincoli di parentela. Al fine di contrastare il fenomeno della parcellizzazione fondiaria e la presenza di aree incolte ed abbandonate, l’art. 20 del disegno di legge prevede l’istituzione di un apposito registro dei terreni silenti.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali

Il disegno di legge definisce, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche destinate ai territori montani e, al contempo, raccoglie in un testo unitario le varie misure di sostegno alla montagna italiana.

L'obiettivo consiste nell'elaborazione di modelli di sviluppo diversificati, capaci di far leva sulle specificità territoriali per conservare e valorizzare la varietà e unicità di paesaggi e servizi attraverso processi sostenibili e innovativi.

L'intervento normativo, pertanto, valorizza le peculiarità delle zone montane al fine di limitarne gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, favorisce il ripopolamento, garantisce l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che risiedono nei territori montani, promuove l'imprenditorialità, l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, tutela e valorizza il patrimonio culturale montano.

Obiettivi specifici

Come già esposto sopra, il disegno di legge interviene, sia sulle così dette "politiche ordinarie", andando a migliorare l'offerta dei servizi pubblici essenziali per assicurare alle aree interne livelli adeguati di cittadinanza, sia sulle politiche di sviluppo, attraverso misure funzionali a favorire un rilancio economico ed un migliore utilizzo delle risorse materiali ed immateriali presenti.

In particolare, si prevedono interventi:

- di adeguamento dell'offerta già presente nell'area (ad es. continuazione di precedenti interventi strategici);
- che portano elementi di innovazione nell'area interna (ad es. inserimento della misura per favorire la residenzialità in montagna e per consentire la diffusione e lo sviluppo di imprese gestite da giovani).

Attraverso queste due prospettive (adeguamento/innovazione) le singole strategie d'area agiscono per invertire le seguenti condizioni iniziali ricorrenti:

- limitazioni nei diritti di cittadinanza (scarsa accessibilità alla sanità e all'istruzione);
- costi sociali elevati (deantropizzazione).

Alla luce delle suddette considerazioni, gli obiettivi specifici si possono identificare in:

- promozione della sanità di montagna attraverso forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori sociosanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati montani;
- sviluppo del sistema formativo attraverso la previsione di misure di agevolazione e premialità per gli insegnanti che prestano il servizio scolastico nelle aree montane;
In una visione della scuola quale strumento di formazione, di garanzia delle libertà e di centro civico, il sistema scolastico nelle aree interne assume un valore fondamentale nella costruzione di identità locali e di costruzione e di condivisione di tutti gli strumenti necessari ai giovani cittadini per riconoscere le proprie libertà e sostenere le proprie scelte (di permanenza ma anche di abbandono). Mentre nei centri urbani l'offerta scolastica, in rapporto al territorio, è molto più consistente, nelle aree interne la presenza di scuole primarie è fortemente ridotta (solo il 60% dei comuni nelle aree interne ospita scuole medie) e per le scuole secondarie i dati assumono una valenza ulteriormente negativa. Questo scarso presidio scolastico indebolisce fortemente i rendimenti scolastici e la permanenza nel percorso di istruzione. Lo stesso può dirsi anche per quanto riguarda l'offerta di corsi di istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Proprio in quest'ottica, quindi, il disegno di legge, attraverso le misure evidenziate in precedenza, mira ad incentivare il potenziamento dell'offerta di tali corsi nei comuni montani, anche attraverso la promozione di forme insegnamento alternative e la didattica a distanza, e a promuovere l'alta formazione e la ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane, anche mediante l'erogazione di borse di studio in favore di iscritti ai corsi di studio accreditati nei comuni montani;
- sviluppo dei servizi di telefonia mobile e dell'accesso ad internet, nonché il sostegno alla digitalizzazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale;
- contrasto della elevata vulnerabilità del territorio montano anche attraverso il miglioramento delle pratiche di coltivazione e l'introduzione di misure di tutela del territorio benefiche per l'ambiente e il clima;
- ampliamento del sistema economico produttivo delle zone montane attraverso l'introduzione di misure fiscali di favore per le imprese montane "giovani". Si

intendono per tali le piccole e microimprese che, dopo il 1° gennaio 2024, intraprendono una nuova attività nei comuni montani, e in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto 41 anni di età alla data di entrata in vigore della legge;

- ripopolamento delle zone montane e svecchiamento demografico mediante l'introduzione di forme di sostegno alla residenzialità in montagna;

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il raggiungimento degli obiettivi individuati nel punto 2.1 è in parte indipendente dall'attuazione delle misure di incentivo previste dal provvedimento, potendo essere determinato anche da dinamiche esogene. Pertanto, non sembra possibile individuare indicatori quantitativi rigorosi e attendibili. Come è noto, infatti, gli indicatori, per quanto possano essere costruiti in maniera rigorosa, possono essere influenzati anche da altri fattori non dipendenti dalle *policy* e per questo non essere in grado di rappresentare in maniera esclusiva il nesso di causalità tra la manovra di politica pubblica e l'effetto su una determinata variabile che ne rappresenta il risultato.

Quanto agli indicatori qualitativi, costituiscono indicatori coerenti con gli obiettivi correlati alle relative misure:

- il numero di medici ed operatori sociosanitari trasferiti nei comuni montani;
- Il numero di immobili acquistati o presi in locazione da personale di aziende ed enti del SSN, avvalendosi delle agevolazioni previste dal disegno di legge;
- il numero dei docenti trasferiti nei comuni montani;
- il numero di immobili acquistati o presi in locazione dai docenti, avvalendosi delle agevolazioni previste dal disegno di legge;
- il numero di corsi studio universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica attivati nei comuni montani e il numero di borse di studio erogate in favore di studenti iscritti a corsi di studio e di alta formazione accreditati nei predetti comuni;
- il numero dei nuovi abbonamenti a internet e il decremento della percentuale di abitazioni non raggiunte dalla rete internet;
- l'incremento di attività d'impresa avviate nei comuni montani dopo il 1° gennaio 2024 in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell'attività;

- il numero dei nuovi residenti e il numero di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 acquistati dai contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogati relativamente alle misure di cui all'articolo 19 (Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna);
- il numero di trasferimenti di proprietà di fondi rustici in Comuni classificati montani relativamente all'articolo 20 (Registro dei terreni silenti).

Posto che gli indicatori costituiscono una forma di raccordo tra analisi *ex ante* e verifica *ex post*, l'efficacia dell'intervento potrà essere più agevolmente verificata in sede di VIR.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di intervento si impone alla luce delle oggettive difficoltà in cui versano le zone montane ed è sollecitata dall'esigenza di "correggere" decenni di inadeguata legislazione e programmazione per la montagna e per le aree rurali e periferiche.

I territori montani presentano infatti forti disequilibri, dettati soprattutto dalla distanza dalla fruibilità dei servizi essenziali e basilari. La perifericità incide sul grado di disuguaglianza e determina una condizione di difficoltà di accesso ai fondamentali servizi di cittadinanza, che provoca a sua volta lo spopolamento delle aree interne e montane, inducendo processi di inselvaticamento del territorio e di impoverimento della cura dello stesso da parte dell'uomo. L'inversione di questo processo non può avvenire esclusivamente mobilitando le risorse interne ai territori periferici e ultra-periferici, ma facendo convergere politiche sui servizi e di sviluppo locale volte a rimuovere o almeno mitigare gli effetti di una tendenza depressiva, che non è solo demografica, ma anche economica, sociale e istituzionale, muovendo risorse esterne pubbliche e private che attivino sia forze locali che forze disposte a spendersi in realtà non più abbandonate a un inesorabile declino. L'opzione di intervento scelta consente di selezionare e definire le politiche pubbliche destinate ai territori montani utilizzando misure mirate più efficienti e sostenibili rispetto ad altre alternative tecniche ritenute invece, come si dirà, meno percorribili. In particolare, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 che recano, rispettivamente, misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani e misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani, si è avvertita

l'esigenza di circoscrivere la platea dei beneficiari a coloro i quali non abbiano ancora compiuto 41 anni di età (per gli imprenditori, alla data di avvio dell'attività; per i lavoratori agili, alla data di entrata in vigore del provvedimento), al fine di combattere l'invecchiamento della popolazione ed in coerenza con l'innalzamento delle aspettative di vita e la tendenza in atto nella legislazione nazionale ed europea. Con riguardo ai benefici di natura fiscale previsti dagli articoli 6, 7, 13, 17 e 19, la preferenza per misure di incentivazione sotto forma di credito di imposta o detrazione dall'imposta lorda in luogo di erogazioni dirette in favore dei beneficiari trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare sia oneri immediati incompatibili con le esigenze di finanza pubblica, sia un eccessivo sovraccarico in termini amministrativi e organizzativi per le Amministrazioni coinvolte sia, infine, fenomeni fraudolenti.

Sono altresì state valutate:

- l'"opzione zero", che si riferisce alla situazione regolativa originariamente prevista dalle norme, e la sua dimensione dinamica, che tiene conto delle possibili alterazioni subite dalle norme nel corso della loro applicazione. Quest'ultima fattispecie, indicata come *baseline*, ove preferita, non comporterebbe alcuna riduzione delle diseguaglianze attualmente esistenti tra zone montane e zone non montane;

- l'opzione di intervento che mira ad estendere le misure di agevolazione indistintamente a tutti gli abitanti dei comuni montani. Tale opzione è stata ritenuta non prevalente per i seguenti motivi:

- per ragioni di efficienza, perché un intervento che riconosce i benefici sulla base di specifici presupposti (singole categorie, fasce di età e limiti temporali) è più funzionale al raggiungimento degli obiettivi che la normativa pone in quanto consente di non disperdere inutilmente i finanziamenti erogandoli a pioggia;
- insostenibilità dei costi: la disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) è infatti limitata a euro 129.506.475 per l'anno 2022 e a euro 209.506.475 a decorrere dall'anno 2023 e si stima che gli oneri finanziari complessivamente discendenti dalle misure di sostegno previste nella legge si attesteranno a 98,2 milioni di euro per il 2024, 126,8 milioni per il 2025, 107,4 milioni per il 2026, 109,8 milioni per il 2027, 103,4 milioni per il 2028, 100,3 milioni per il

2029, 100,7 milioni per il 2030, 100,1 milioni per il 2031 e 100 milioni a decorrere dal 2032.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento al profilo finanziario, si stima che gli oneri finanziari complessivamente discendenti dalle misure di sostegno previste nei Capi III, IV e V del provvedimento si attestino a 100 milioni di euro per il 2024, 118,5 milioni per il 2025, 114,6 milioni per il 2026, 103 milioni per il 2027, 105,5 milioni per il 2028, 99,2 milioni per il 2029, 96,3 milioni per il 2030, 96,6 milioni per il 2031, e 96,1 per il 2032 e 96 milioni annui a decorrere dal 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2027. Il FOSMIT, posto a copertura, presenta le necessarie disponibilità senza compromettere interventi già programmati a legislazione vigente.

In particolare, con riferimento alle agevolazioni inerenti:

- a operatori sociosanitari e docenti che prestano la propria attività lavorativa nei comuni montani, gli incentivi previsti determinano impatti economici negativi pari a 60 milioni di euro complessivi e impatti sociali positivi sull'occupazione. In particolare, al fine di colmare il divario rispetto alle aree più progredite della nazione, il disegno di legge in esame valorizza l'attività svolta dai medici che prestino servizio nei comuni montani sia riconoscendo loro benefici di carriera in considerazione di tale attività sia concedendo ai medesimi agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la stipulazione di contratti di locazione o di compravendita di immobili per fini di servizio in un comune classificato come montano o ad esso limitrofo. Inoltre, per quanto riguarda i docenti, per colmare il divario rispetto alle aree più progredite della nazione nella fruizione di tale servizio pubblico fondamentale e garantire la continuità del servizio scolastico nei territori montani, il disegno di legge in esame demanda ad un decreto interministeriale la previsione di forme di incentivazione costituite da un punteggio aggiuntivo di servizio, ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza, per i docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, ricadenti in territori montani che presentino una situazione di particolare disagio

socio-economico, individuati dal medesimo decreto sulla base dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Prevede altresì un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati come montani sulla base dei medesimi criteri dianzi richiamati. Inoltre, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, vengono riconosciute agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per gli insegnanti che, prestando servizio in un comune montano, stipulino contratti di locazione o di compravendita di immobili nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

- a studenti universitari ovvero iscritti a corsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica residenti nei comuni montani e finalizzate ad incentivare il potenziamento dell'offerta di tali corsi nei comuni medesimi, anche attraverso la promozione di forme insegnamento alternative e la didattica a distanza, nonché a promuovere l'alta formazione e la ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane, anche mediante l'erogazione di borse di studio in favore di iscritti ai corsi di studio accreditati nei comuni montani, tali misure, a fronte di un impatto economico neutrale, in quanto finanziate attraverso una differente finalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente, determinano un impatto sociale positivo in termini di miglioramento della qualità dei servizi e dell'inclusione sociale;

- in favore di imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima, la relativa misura determina un impatto economico negativo pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e un impatto sociale positivo in termini di miglioramento della qualità della vita per l'intera collettività grazie alla diffusione di pratiche benefiche per l'ambiente ed il clima;

- ai giovani imprenditori (soggetti che non hanno compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell'attività), la relativa misura determina un impatto economico negativo pari a 20 milioni di euro annui e un impatto sociale positivo sia sull'occupazione che sulla distribuzione della ricchezza;

- a forme di sostegno alla residenzialità in montagna attraverso il riconoscimento di sgravi contributivi in favore delle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, che

non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, in un comune montano con meno di 5000 abitanti e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano, la relativa misura determina un impatto economico negativo, a lordo degli effetti fiscali, pari nel massimo a 18,5 milioni di euro nel 2025, 21,8 milioni di euro nel 2026, 12,5 milioni di euro nel 2027, 10,9 milioni di euro nel 2028, 5,4 milioni di euro nel 2029 e 0,7 milioni di euro nel 2030, e un impatto sociale positivo sia sull'occupazione che sulla inclusione sociale.

- a forme di sostegno alla residenzialità in montagna, rivolta ai contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile in un comune montano e quello di accensione del mutuo sono rogitati, la relativa misura determina un impatto negativo stimato in 28 milioni di euro nell'anno 2025 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e un impatto sociale positivo sull'inclusione sociale.

Gli impatti socio-economici per categoria di destinatari attesi sono invece:

- incremento della qualità dei servizi sanitari, scolastici, universitari e di alta formazione con effetti vantaggiosi per l'intera collettività e per i discenti;
- incremento del servizio di telefonia mobile e di accesso alla rete internet, nonché il sostegno alla digitalizzazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, con effetti vantaggiosi per l'intera collettività;
- incremento di pratiche benefiche per l'ambiente, con effetti vantaggiosi sia per agricoltori e selvicoltori di montagna sia per l'intera collettività;
- miglioramento dell'offerta imprenditoriale con conseguente aumento dell'occupazione, con effetti vantaggiosi sia per l'intera collettività, sia per i giovani imprenditori (che non abbiano compiuto 41 anni alla data di avvio dell'attività);
- ripopolamento del territorio montano e svecchiamento demografico, con effetti vantaggiosi per l'intera collettività.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento dispone misure fiscali di vantaggio a favore di piccole e microimprese che, a partire dal 2024, intraprendono una nuova attività nei comuni montani, e in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell'attività. La misura, in particolare, riconosce, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, un contributo sotto forma di credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d'impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

B. Effetti sulla concorrenza

I benefici economici riconosciuti dal provvedimento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 2023/2391, n. 1408/2013 e successive modificazioni e n. 717/2014 e successive modificazioni della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, italiani ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non prevede oneri informativi a carico dei cittadini

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Il provvedimento non incide sull'ordinamento comunitario.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Per la motivazione dell'opzione preferita, si rinvia a quanto indicato al punto 3.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade, in via prioritaria, sul Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione proponente per la definizione, con DPCM, dei criteri di classificazione dei comuni montani e del relativo elenco.

Le misure di vantaggio previste dal provvedimento saranno, inoltre, oggetto di specifici decreti attuativi previa individuazione, con un secondo DPCM, dell'elenco comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge.

Si evidenzia che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie svolge apposita istruttoria tecnica rispetto all'adozione dei suddetti DPCM avvalendosi della collaborazione di sei esperti designati dalla Conferenza unificata.

5.2 Monitoraggio

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina, dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio dianzi richiamata, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane. Le attività di monitoraggio saranno sviluppate sulla base degli indicatori individuati nell'AIR e avranno necessariamente cadenza annuale.

Inoltre, le misure che determinano un onere a carico dell'erario sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sempre in base agli esiti del monitoraggio da ultimo richiamato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti di imposta previsti dal disegno di legge.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

6.1 Descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione

Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio ha ritenuto utile, ai fini della predisposizione del testo, raccogliere, attraverso una Consultazione

pubblica avente ad oggetto l'attuazione delle norme che regolano il FOSMIT, iniziata il 6 aprile e terminata il 30 aprile 2023, i contributi di soggetti pubblici e privati portatori di interessi. A seguito della consultazione sono pervenuti al Dipartimento 19 contributi documentali le cui risultanze verranno meglio descritte sub 6.4. Inoltre, ai medesimi fini, sono state utilizzate le risultanze dei lavori istruttori condotti nella XVIII legislatura in occasione della predisposizione disegno di legge presentato al Parlamento nella scorsa legislatura (AC 3628/XVIII), all'epoca del Governo presieduto da Mario Draghi, dall'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. Maria Stella Gelmini, dal quale il presente disegno di legge mutua molte disposizioni. Partendo dal pregevole lavoro svolto in quella fase e, in particolare, dalle consultazioni svolte in quella sede, attraverso incontri dedicati, per lo più con le Regioni ed altri soggetti istituzionali, nel corso dei quali sono stati illustrati e condivisi gli obiettivi e le finalità del provvedimento, si è proceduto ad un ulteriore e accurato approfondimento e sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo già presentato alla Camera dei deputati, sulla base del nuovo indirizzo di governo.

Consultazioni informali con gli addetti del settore, a seguito delle quali sono emersi importanti elementi di valutazione dei quali si è tenuto conto ai fini della predisposizione del testo, si sono svolte in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, svoltasi lunedì 12 dicembre 2022 ad Edolo (BS), presso il polo UNIMONT dell'Università degli Studi di Milano ed organizzata dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri come occasione per contribuire delineare una nuova "visione" per il futuro dei territori montani che tenga conto dei cambiamenti in atto, socioeconomici e ambientali, e della sfida della sostenibilità, punto di approdo di azioni capaci di coniugare la tutela delle risorse - ambientali e culturali - con la competitività economica e l'equità sociale.

6.2 Elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni

Il testo è stato elaborato in esito a un ampio e complesso processo istruttorio che ha coinvolto: rappresentanti degli organi centrali dello Stato, di regioni e autonomie locali, di ANCI, di UNCEM e di UPI, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché istituti bancari.

Sono stati altresì sentiti i membri del Tavolo Tecnico Scientifico Nazionale per la Montagna, istituito con decreto del Ministro per gli Affari regionali in data 10 giugno 2021, composto

da esperti qualificati, anche esterni all'amministrazione e provenienti da diverse categorie professionali, in particolare da professori universitari.

6.3 Periodi in cui si sono svolte le consultazioni

Le consultazioni propedeutiche alla definizione del testo del ddl presentato dal Ministro Gelmini si sono svolte nei mesi da ottobre 2021 a marzo 2022.

Il Tavolo tecnico richiamato in precedenza, istituito con decreto del Ministro per gli Affari regionali in data 10 giugno 2021 si è riunito, anche attraverso video conferenze, nei mesi da giugno a luglio 2021 e da settembre 2021 a febbraio 2022.

Le consultazioni promosse dal DARA in merito all'attuazione delle disposizioni relative al FOSMIT, invece, si sono svolte nel corso del mese di aprile 2023, come meglio evidenziato in precedenza.

6.4 Principali risultati emersi dalle consultazioni

Le consultazioni svolte hanno, dunque, contribuito a definire i contenuti delle disposizioni dello schema di provvedimento normativo in esame.

In particolare, nel corso di quelle svolte ai fini della predisposizione del ddl presentato nella scorsa legislatura dal Ministro Gelmini sono stati sentiti i rappresentanti di ANCI, UPI ed altri soggetti pubblici e privati portatori di interessi, i quali hanno contribuito proficuamente all'individuazione delle criticità legate alle comunità montane.

Infine, sono stati consultati istituti bancari ed esperti di finanza locale per la declinazione della disposizione di cui all'articolo 19, con particolare riferimento agli impatti positivi che le misure ivi previste possono comportare in termini di detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Per quanto riguarda, invece, la specifica consultazione svolta dal DARA in merito all'attuazione delle disposizioni relative al FOSMIT è emersa, in sintesi, la difficoltà di definire una nuova e attuale classificazione dei comuni montani, costruita sulla base di nuovi criteri geomorfologici e socio-economici e dall'altra la necessità di allocare meglio le risorse economiche messe a disposizione del Fondo, introducendo elementi di valutazione aggiuntivi e corsie preferenziali per l'assegnazione delle risorse attraverso l'applicazione di indici più

legati alle situazioni di svantaggio socioeconomico. Le proposte hanno anche evidenziato la consapevolezza che gli ambiti d'intervento previsti dalla norma siano di per sé esaustivi, ma hanno ritenuto con esempi concreti di suggerire specifici ambiti d'intervento più rappresentativi delle realtà territoriali vissute dai partecipanti alla consultazione.

Come già rilevato in precedenza, a seguito della consultazione sono pervenuti al Dipartimento, 19 contributi documentali.

In particolare, i contributi pervenuti hanno risposto ai seguenti tre quesiti posti:

1. Ritenete la dotazione finanziaria prevista per il FOSMIT sufficiente a garantire la promozione e realizzazione degli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna?
2. Ritenete che la storica classificazione dei comuni montani, che dà diritto a beneficiare dei finanziamenti del FOSMIT, sia ancora funzionale?
3. Quali altri ambiti d'intervento dovrebbero essere oggetto di finanziamenti e politiche, oltre a quelli già previsti dalla norma? Potreste esporli sinteticamente?

Il 52,63 % dei contributi ha fornito un riscontro a tutti e tre i quesiti elencati nella consultazione, il 31,58 % a solo un quesito e il 15,79% a due dei quesiti.

Dai contributi pervenuti in risposta al primo quesito si evidenzia, in linea generale, un approccio unanime nel considerare la dotazione finanziaria insufficiente a finanziare in maniera organica e continuativa gli interventi strutturali in favore della salvaguardia e la valorizzazione della montagna. Emerge la necessità che venga assicurata continuità e certezza di erogazione del finanziamento, per consentire la programmazione e la pianificazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo dei territori montani. Molti contributi focalizzano l'attenzione anche sugli aspetti metodologici suggerendo di agire con modalità di erogazione non rigidamente legate a scadenze o bandi, ma rispettose dei tempi della programmazione territoriale per scongiurare la corsa alla realizzazione di interventi semplici e di rapida attuazione (marciapiedi, rotonde, piste ciclabili, ecc.) a volte privi di valore strategico. Si evince una preoccupazione unanime circa una distribuzione eccessivamente frammentata dei finanziamenti tra gli oltre 4.000 comuni montani inclusi nella classificazione attualmente in

vigore. A tale scopo in molti dei contributi si propone di destinare le risorse preferibilmente a soggetti aggregatori come i consorzi di bacino imbrifero montani (BIM), le unioni o le comunità montane.

Anche per il secondo quesito emergono interessanti contributi.

La considerazione generale è che la classificazione dei comuni montani utilizzata per la ripartizione del Fondo sia ormai obsoleta e quindi non più funzionale.

Le posizioni più frequenti lamentano un vuoto normativo dovuto dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 della legge 991/1952, che non ha più i presupposti di legge a seguito della sua abrogazione disposta dall'art. 29 della legge 142/1990. Anche gli stessi criteri utilizzati sia altimetrici, ma più in particolare reddituali sono considerati superati in quanto risalenti a 70 anni fa e non sufficienti ad individuare quei comuni montani che soddisfino realmente la caratteristica di montanità. Alcune proposte suggeriscono di applicare ulteriori parametri geomorfologici, quali ad esempio la pendenza, e indicatori relativi alla fruibilità di servizi essenziali, oltre a criteri di natura socio-economica. Tra i contributi più rilevanti emerge anche una previsione semplificativa, di costituire una commissione interistituzionale (composta da rappresentanti del Dipartimento degli Affari Regionali e le autonomie, delle Regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM) con il compito di aggiornare periodicamente l'attuale classificazione e, tenendo presente le fusioni dei comuni, affinché non sia necessaria una norma primaria che la modifichi.

Altrettanto significativi appaiono i contributi sul terzo quesito inerenti alla valutazione degli ambiti di intervento previsti dall'art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Dai contributi pervenuti emergono differenti posizioni tra chi ritiene la formulazione degli ambiti previsti dalla norma istitutiva, sufficientemente generica e comprensiva di un esaustivo range di tipologie di intervento comprendente anche settori non specificamente nominati.

Altri contributi suggeriscono la previsione di nuovi ambiti come il superamento definitivo del Divario Digitale, in quanto, per esempio, una buona connessione internet consentirebbe il lavoro agile dalla propria abitazione e di conseguenza garantirebbe il ripopolamento dei

borghi montani. Altro ambito suggerito è il miglioramento delle viabilità, in particolare il recupero delle fitte reti di sentieri, vicinali, mulattiere, strade campestri e montane che sono il legame vitale tra le aree abitate e non abitate o investimenti in materia di sanità e politiche d'istruzione mirate, ma anche investimenti nel canyoning e nella speleologia.

Tra i contributi si evidenzia anche la proposta di non limitare i finanziamenti solo alla copertura di spese di investimento, ma anche alle spese correnti quali attività di formazione e/o comunicazione.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nel percorso di valutazione sono stati svolti i necessari approfondimenti con il supporto di esperti della materia.

L'iter è stato avviato con l'elaborazione di una bozza di disegno di legge da parte dell'Ufficio legislativo del Ministro per gli affari regionali, in coordinamento con il Gabinetto ed il DARA, anche sulla base delle interlocuzioni avviate con i soggetti sopra indicati e dei contributi pervenuti nell'ambito delle menzionate consultazioni.

Alla definizione del testo hanno successivamente contribuito il DAGL della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli Uffici legislativi dei Ministeri interessati (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del turismo, Ministero della cultura, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero per lo sport e i giovani, Ministero per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Ministero della salute, Dipartimento per la transizione digitale), con i quali si sono svolte ripetute consultazioni.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di fa-

vorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, nonché di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

3. Lo Stato promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e

della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il predetto decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani

di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

CAPO II

ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 3.

(Strategia per la montagna italiana)

1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nel-

l'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;

b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, del presente articolo, avviene con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.

4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.

6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo sia rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

Art. 5.

(Relazione annuale)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del

presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 6.

(Sanità di montagna)

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2024, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o

in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19

della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b*), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

7. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 4, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 7.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, per la definizione del contingente organico dei dirigenti

scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

4. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2024, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente

articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b*), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

8. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adem-

pimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

1. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.

4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accre-

ditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultra-larga nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga.

CAPO IV

TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 10.

(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)

1. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 11.

(Ecosistemi montani)

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, nonché in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, sono considerate zone florofaunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 12.

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'atti-

vità turistica, incluso l'innnevamento artificiale, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

Art. 13.

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese,

comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6,

comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che

eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.

Art. 14.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

CAPO V

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15.

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fi-

scaie, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 16, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 16.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

Art. 17.

(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/

361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Art. 18.

(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità

di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli esercizi successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il quinto al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2030 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2030, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2027, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,6 milioni di euro per

l'anno 2031 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 23.

Art. 19.

(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 4 e 5, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2024, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.

6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Art. 20.

(Registro nazionale dei terreni silenti)

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'ag-

giornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *g*) e *h*), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 5-*bis*, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) l'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

Art. 23.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029,

a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Ad esclusione di quanto previsto al comma 1 dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocatione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 4 e 5, 13, comma 1, 17, comma 1, e 19, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

€ 6,40